


Stalking come reato-sentinella

Gli interventi di prevenzione e trattamento agli stalkers



RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Periodico di saggi, criminologia e ricerche

Anno XII – n. 1 novembre 2019

Registro Stampa del Tribunale di Padova n° 2135 del 30.04.2008

Direttore scientifico

Laura Baccaro

ISSN 2037-1195

CINECA: Codice rivista: E226505

Questa rivista è pubblicata sotto una licenza



Creative Commons Attribution 3.0.

Redazione amministrazione:

Associazione psicologo di strada, Vicolo I° Magenta, 5 – Padova

Mail: rivistapsicodinamica.criminale@gmail.com

Fotografia: Hands Glass Shadow Free Photo

By Matthew Henry in People -<https://negativespace.co/hands-glass-shadow/>

RIVISTA DI PSICODINAMICA CRIMINALE

Indice

Indice.....	1
Editoriale	2
<i>A cura di Laura Baccaro</i>	2
L'ammonimento come strumento di contrasto.....	3
<i>Eduardo Cuozzo</i>	3
Stalking tra esigenze di repressione, prevenzione e superamento del conflitto.....	8
<i>Giorgio Falcone</i>	8
La difesa. La valutazione del caso e le scelte processuali	24
<i>Annamaria Alborghetti</i>	24
Relazioni familiari: dalla conflittualità al maltrattamento.....	29
<i>Massimo Osler</i>	29
Sexting: la sessualità condivisa come forma di stigmatizzazione sociale e diffamazione ricattatoria. Nuovi dispositivi sociologici di violenza digitale.....	31
<i>Simone Borile</i>	31
Quali possibilità di "osservazione e trattamento degli autori di reati contro le donne" in carcere?.....	36
<i>Lorena Orazi</i>	36
Lo stalking come reato-sentinella: il trattamento psicologico in carcere.	39
<i>Consuelo Ubaldi</i>	39
Lo stalker e il disturbo da dipendenza.....	44
<i>Franca Corsaro</i>	44
Reati sentinella, stalker e interventi psico-criminologici	49
<i>Laura Baccaro</i>	49
Allegati.....	52
<i>Violenza contro le donne, Camera dei deputati</i>	52
<i>Inchiesta con analisi statistica sul femminicidio in Italia</i>	66
<i>Fabio Bartolomeo</i>	66
<i>Mappa della legge 19 luglio 2019, n. 69</i>	72

Editoriale

A cura di Laura Baccaro

L'associazione Psicologo di Strada gestisce lo Sportello Stalking dal 2010 e ha offerto molte consulenze d'orientamento alle vittime e interventi per gli autori di reato. L'esperienza ha confermato che i comportamenti di molestie e poi di stalking possono essere considerati reati c.d. sentinella, cioè che anticipano condotte lesive e di maltrattamento, anche fino all'omicidio. Diventa fondamentale prevenire e interrompere i comportamenti con interventi giudiziari e di trattamento psico-criminologico per gli imputati di stalking e per gli autori di reato di stalking e di comportamenti aggressivi.

Proprio per parlare di questo tema delicato e importante si è tenuta il 26 novembre 2019 una giornata di formazione a Padova organizzata dall'Associazione. Si è parlato di: Stalking come reato-sentinella. Gli interventi di prevenzione e trattamento agli stalkers: analisi giuridica e psico-criminologica, titolo del corso.

Il Corso era rivolto a Psicologi, Avvocati, Assistenti sociali, operatori del trattamento, operatori delle Forze dell'Ordine, della Magistratura, del Terzo Settore, dei Servizi Sociali, agli studenti e laureandi in psicologia, sociologia, scienze della formazione e dell'educazione, giurisprudenza, scienze della comunicazione e tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel contrasto e prevenzione del reato di atti persecutori e ha avuto una grande partecipazione.

Questo numero raccoglie gli interventi dei Relatori integrata da un'appendice giuridica e statistica.

L'ammonimento come strumento di contrasto

Eduardo Cuozzo

Dirigente della divisione della Polizia anticrimine della Questura di Padova
(Testo sbobinato non rivisto dal Relatore)

La battaglia da condurre è soprattutto quella sul piano culturale e non solo su quello della prevenzione o quello giudiziario, anche perché nel momento in cui intervengono le forze dell'ordine o l'autorità giudiziaria si è ad un livello successivo dove c'è già una persona che è diventata vittima o presume e ritiene di esserlo diventata e quindi si è già in una situazione in cui la vita di questa persona viene in qualche modo condizionata. Per questo motivo la battaglia deve essere fatta primariamente sul piano culturale per insegnare e divulgare il concetto che la vita è nostra e non di qualcun altro che vuole a tutti i costi condizionarla.

La normativa prevede che quando l'ammonimento viene adottato, sia esso ai sensi dell'articolo 3 sia esso ai sensi dell'articolo 8 della legge sullo stalking, si deve informare, dando gli strumenti e segnalando quelli che possono essere gruppi di lavoro, gli autori di reato. Per l'ammonimento non è previsto un termine di scadenza, anche se la legge prevede la possibilità per l'ammonito di chiedere il riesame e la revoca. Certamente la partecipazione a attività, iniziative e corsi di presa di coscienza di essere autore di reato rappresenta uno degli strumenti sui quali noi basiamo la nostra valutazione, ovviamente considerando sempre la vittima e quindi contattandola per sapere come stanno andando le cose, se ci sono stati ulteriori episodi, come si sente lei in quel momento e come si sentirebbe se venisse revocato il provvedimento. Questo avviene perché lo scopo di questi strumenti di prevenzione è quello di tranquillizzare le vittime e quindi aiutarle a continuare a sentirsi tranquille. Comunque nella nostra esperienza ci sono state poche situazioni di revoca e sono andate tutte a buon fine perché evidentemente il percorso fatto tanto dall'autore quanto dalla vittima che ha preso coscienza di sé, delle proprie capacità e delle proprie possibilità ha dato i suoi frutti.

Passando all'aspetto tecnico che è di fondamentale importanza per capire che potere ha il questore, si può affermare che tutto inizia nel 2009 con la nascita del reato di atti persecutori con l'articolo 612bis del Codice Penale. Questo articolo ha un'importanza fondamentale perché non tipizza i comportamenti stalkerizzanti, ma tipizza quelle che sono le conseguenze che i comportamenti in generale hanno sulla vittima. Questo vuol dire che anche una serie di comportamenti di per sé normalissimi e non costituenti reato possono diventarlo nel momento in cui lo scopo è stalkerizzare.

Ad oggi, ad 8 anni che mi occupo della materia, mi sono sempre trovato di fronte ad autori che in qualche modo commettevano comunque reato, cioè la vittima veniva da noi dopo un certo tempo in cui aveva subito la situazione ed era arrivata al punto di non farcela più e arrivava da noi spesso già con alcuni reati subiti.

L'altro aspetto importante di questa norma è che presenta lo stalking con il reato del 612bis come alternativa cioè si vuole dare alla vittima la possibilità di scegliere il percorso su cui incominciare a lavorare per risolvere il proprio problema. L'alternatività non vuol dire che in un qualsiasi momento dalla fase amministrativa non si possa passare a quella penale poiché invece in qualsiasi momento, anche in pendenza dell'istruttoria per l'applicazione della misura di prevenzione, la vittima ha la possibilità di decidere se vuole passare al livello successivo rappresentato dall'intervento dell'autorità giudiziaria che può anche valutare l'applicazione di misure cautelari, cosa che nell'ambito del procedimento amministrativo non esiste.

Il nostro obiettivo comunque non è raggiungere la certezza della colpevolezza dell'autore, ma raggiungere una ragionevole convinzione che quei comportamenti si ripeteranno. Quindi, accertato questo elemento, si procede alla irrogazione della misura di prevenzione, il cui scopo è quello di impedire il reiterarsi di determinati comportamenti. Un minimo di certezza sul comportamento indicato come persecutorio ci deve essere poiché ovviamente se da un lato è giusto e prioritario difendere le vittime dall'altro lato non si può colpevolizzare qualcuno se una determinata cosa non è mai accaduta.

Quindi si inizia svolgendo una piccola indagine, utilizzando strumenti che sono tipici della polizia giudiziaria come per esempio le sommarie informazioni e l'acquisizione di videochiamate e di messaggi via whatsapp e sul telefono, attraverso cui valutare soprattutto se effettivamente determinati fatti sono accaduti e se siano riconducibili ad un intento persecutorio.

Se da un lato sono capitate situazioni in cui la donna, e in qualche caso anche l'uomo, ci ha chiaramente documentato attraverso messaggi l'intento persecutorio, ci si può trovare anche di fronte a situazioni diverse. A titolo di esempio il caso di una signora che è arrivata nell'ufficio del questore piangendo disperata perché il suo ex compagno la perseguitava e la tormentava andando tutte le sere a casa a bussare. Siccome si riscontra normalmente un crescendo che va dall'offesa della persona sino ad arrivare a comportamenti sempre più invasivi della sfera personale, si sono avviate le procedure, informando la signora su quello che avrebbe dovuto fare ovvero chiamare il 113 nel caso in cui la persona si fosse ripresentata e mettere in atto piccole cautele quando usciva di casa. La procedura prevede che venga chiesta la versione dei fatti anche al presunto autore e dopo aver inviato l'avviso dell'avvio del procedimento, la persona in questione, tramite l'avvocato, ha fatto sapere che se la donna avesse restituito l'Audi A3 non di sua proprietà e 15.000 euro prestati per frequentare l'università, non ci sarebbe più stata l'intenzione di continuare in questi comportamenti. Ovviamente, per quanto la cosa fosse determinata e legata ad un particolare fatto, si trattava comunque di comportamenti persecutori anche perché l'uomo avrebbe dovuto richiedere tramite canali formali la restituzione di questi oggetti.

Questo per ribadire il concetto che se da un lato è giusto e doveroso proteggere la vittima, dall'altro lato è ugualmente giusto e doveroso fare in modo che i fatti siano chiari e accertati.

Passiamo ora a capire la vera importanza dell'ammonimento.

L'importanza dell'ammonimento è soprattutto quella di rendere palese una situazione che in qualche modo ottiene l'attenzione delle forze dell'ordine e viene attenzionata diramando a tutti i canali una sorta di allerta per cui se dovesse arrivare una chiamata da quella determinata signora o da quel determinato indirizzo vi è la necessità di mandare immediatamente la pattuglia poiché ci si potrebbe trovare in una situazione di pericolo. Di per sé l'ammonimento in quanto tale, come atto giuridico, non ha grandi conseguenze perché la libertà personale dell'ammonito non viene in nessun modo scalfita, infatti egli può continuare a fare tutto quello che faceva prima tranne ovviamente l'attività persecutoria, cosa che gli viene illustrata nel momento della notifica del provvedimento.

L'ammonimento ha però una conseguenza importantissima. Infatti, quando noi parliamo di stalking, si prevede la possibilità, a seconda della gravità del comportamento, di procedere all'arresto in flagranza del presunto autore che non sembra quindi essersi rassegnato e continua a mettere in atto i comportamenti che gli sono stati attribuiti e per i quali è stato ammonito. L'esperienza mi fa dire che quando, in sede di notifica, presentiamo questa possibilità, essa ha un effetto deterrente di estrema importanza.

L'ammonimento ha anche un altro effetto non di tipo giuridico che va a colpire il punto di forza dello stalker. Infatti la vera forza dello stalker sta proprio nella debolezza della vittima, nel fatto che la vittima per qualche ragione di fronte a certi comportamenti assume un atteggiamento passivo, di sopportazione e, in qualche caso, anche di sottomissione. L'irrogazione dell'ammonimento rende palese anche all'autore che questa debolezza non c'è più, che la vittima ha avuto il coraggio di rivolgersi a chi può darle una mano, che questo aiuto è arrivato e che quindi non è più per lui conveniente continuare a mantenere certe condotte. Nella maggior parte dei casi, qui a Padova, parliamo di comportamenti dettati dalla voglia di vendetta nei confronti della vittima per motivi diversi come per esempio una relazione finita male, una macchina parcheggiata male o rapporti di vicinato difficili. In questi casi l'intervento è risultato efficace proprio perché si è reso palese che la vittima non aveva più intenzione di sopportare, denunciando di stare subendo questa attività di stalking.

Faccio una precisazione necessaria perché riguarda tanto l'ammonimento previsto come normativa sullo stalking quanto quello di cui sto per parlare come normativa sulla violenza di genere.

L'attività del questore incontra un limite che consiste nella commissione di reati perseguibili di ufficio, infatti nel momento in cui noi, nella nostra attività, individuiamo e riscontriamo che sono stati commessi reati perseguibili d'ufficio non dobbiamo far altro che investire l'autorità giudiziaria. Questa precisazione è tanto più importante soprattutto per quanto riguarda la normativa sull'ammonimento previsto dall'articolo 3 della legge sul contrasto alla violenza di genere perché, sotto un profilo di esperienza, la donna che arriva da noi, o attraverso i centri

antiviolenza o attraverso l'avvocato che la manda o addirittura in qualche caso attraverso dei contatti in ospedale mentre viene curata, ha già un passato e un percorso di violenza fatto alle spalle e che quindi automaticamente diventa una questione di maltrattamenti in famiglia. In tutti questi casi, non si può fare altro che investire nel più breve tempo possibile l'autorità giudiziaria. Anche l'articolo 8 sulla normativa dello stalking prevede che l'attività del questore possa essere attivata solo ad iniziativa e quindi qui diventa molto importante l'attività delle unità di strada o dei centri antiviolenza perché il questore senza una manifestazione di volontà della vittima non può fare nulla salvo che cercare di scoprire se ci sono reati perseguibili di ufficio da segnalare. Nell'ammonimento previsto dall'articolo 3 della legge sulla violenza di genere, si prevede che il questore possa addirittura agire ad iniziativa e questo strumento è l'espressione di un'attività di prevenzione pura.

Un episodio accaduto quest'anno è quello di una donna ricoverata in ospedale con 15 giorni di prognosi e setto nasale rotto perché il compagno non aveva gradito la cena. In questo caso, tre ore dopo aver verbalizzato in ospedale, si è proceduto andando a prendere l'autore del fatto e notificandogli l'ammonimento. È da precisare che la donna non ha parlato di altri episodi simili perché se l'avesse fatto sarebbe stata una questione di maltrattamenti in famiglia.

C'è un altro strumento di cui parlerò dopo che è uno strumento in concorso tra le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria ed è uno strumento di prevenzione pura perché basta un solo episodio sia esso di lesioni sia esso di minaccia sia esso di percosse per consentire al questore di agire direttamente senza necessità di passare per una manifestazione di volontà da parte della vittima. Dopo aver acquisito gli elementi e aver ascoltato la persona, il questore può fare una valutazione di iniziativa ed emettere questo provvedimento che a differenza di quello precedente non prevede, in caso di reiterazione, l'arresto. Con ogni probabilità il legislatore può aver ragionato immaginando che al primo episodio si faccia l'ammonimento mentre al secondo si debba per forza investire l'autorità giudiziaria che ha poi la possibilità di adottare quelle che sono misure cautelari nei confronti della vittima.

Il citato articolo 3 ha due elementi di estrema importanza, oltre al fatto che il questore può agire di iniziativa.

Per la prima volta si dà piena equiparazione alla violenza psichica, fisica, sessuale e addirittura economica, che vengono tutte quante accorpate e indicate come tipologia di violenza per cui il questore può agire ad iniziativa. Questo è importante perché precedentemente, quando non c'era questa norma, per esempio l'episodio di far mancare i soldi per fare la spesa alla moglie non poteva essere considerato, mentre invece oggi lo si può fare.

La seconda cosa di fondamentale importanza è che viene prevista la possibilità, nell'ipotesi di flagranza, che le forze dell'ordine che giungono sul posto, su richiesta di una donna che è vittima di una di queste quattro ipotesi di violenza, possono allontanare di iniziativa dalla casa familiare l'autore di violenza, ovviamente dopo aver sentito il pubblico ministero anche solo per telefono, senza bisogno di formalizzare prima.

È uno strumento forse più importante della possibilità di un arresto successivo perché consente di cristallizzare una situazione in un momento e, se non proprio di mettere in sicurezza immediatamente la vittima, metterla quanto meno in una posizione di tranquillità perché lei rimane nell'ambiente che le è familiare e le è proprio e non come, in molti altri casi è avvenuto, che era la donna che per sopravvivere si allontanava e veniva accolta in case protette, situazione che è possibile che accada poi in un secondo momento.

Vorrei concludere il mio intervento con un appello: se siete a conoscenza di amici e amiche che vivono queste situazioni, convinceteli a venire a parlarne con noi e con i centri perché è possibile aiutare e, nel caso in cui non fosse possibile, possono comunque essere forniti gli strumenti per vedere la situazione in maniera diversa e dei consigli che magari possono sembrare scontati ma non lo sono, come per esempio l'importanza di troncare ogni tipo di contatto, sottolineando l'importanza di non cercare mai lo stalker o di non mettersi nella condizione di essere cercata.

In questo senso vi racconto un altro piccolo episodio di una donna che è arrivata disperata con il suo avvocato perché il suo ex compagno le dava i tormenti e la chiamava in continuazione per cercare di riattivare la loro relazione. Dopo averci raccontato la storia e averci portato tutta la cronologia di una lunga serie di messaggi che lui le inviava che dimostravano chiaramente che l'uomo era ossessionato dalla donna e non intendeva rinunciarci, abbiamo attivato la procedura. Il nocciolo della questione è che dopo aver inviato l'avviso di avvio del procedimento al signore, lui si è rivolto a un avvocato, che ha risposto a questo avviso riportando un solo messaggio che la signora aveva mandato al ritenuto stalker il 14 febbraio che diceva "Senti è san Valentino, che facciamo ci vediamo?".

Il comportamento dell'uomo era stalkerizzante, ma questo messaggio, mandato dalla signora in quella data, ci ha tolto la possibilità di utilizzare tutto quello che era avvenuto prima perché con quel messaggio la donna ha dimostrato di non avere ansia e di non avere timore per la sua incolumità personale.

Come già precisato prima, con la legge non sono stati tipizzati i comportamenti ma le conseguenze e gli effetti e una volta che si dimostra che le conseguenze non ci sono, anche se il comportamento è stalkerizzante, non c'è più la possibilità di adottare il provvedimento che comunque abbiamo poi adottato ugualmente perché c'erano molte prove riferite al periodo dopo il 14 febbraio.

È importante parlarne e rivolgersi a qualcuno che può consigliare sia sotto il profilo giuridico sia sotto il profilo umano per riprendere in mano la propria vita perché il vero problema è che la forza dello stalker sta nella debolezza della vittima.

Stalking tra esigenze di repressione, prevenzione e superamento del conflitto

Giorgio Falcone

Pubblico Ministero, Procura di Padova

[n.d.r.: non si tratta di un elaborato con pretese dottrinali o scientifiche ma di una semplice traccia per una "conversazione" sul tema]

Stalking: nel codice penale = atti persecutori

- **condotte reiterate** (almeno due... nella pratica sempre molte di più!)
- **minaccia / molestia** (significato generico ed ampio...)
- che determinano uno dei seguenti **eventi** (effetti) posti in alternativa tra loro:
 - perdurante e grave stato di ansia o paura
 - fondato timore per l'incolumità propria o per quella dei propri congiunti o per quella di persone alle quali la vittima è affettivamente legata;
 - costringono a modificare le proprie abitudini di vita

Come altri reati commessi in ambito familiare e/o contro i c.d. soggetti deboli lo **stalking** spesso si realizza come reato commesso in **ambito parafamiliare** (v. ex convivente, ecc....)

In comune tutti questi reati hanno alcuni tratti caratteristici:

- **persona offesa** è soggetto debole, vittima vulnerabile, come si dice nel linguaggio delle convenzioni e delle corti internazionali; con tutto ciò che ne consegue in termini di tutela sotto un duplice profilo: tutela dall'esposizione a rischio reato e tutela dal processo (vittimizzazione secondaria... incidente probatorio anche per 572 e 612 bis con p.o. maggiorenne e senza presupposti di urgenza...)
- omogeneità del bene giuridico protetto... beni individuali personalissimi e inviolabili, come la vita, l'integrità fisica e psichica, la libertà, nelle sue varie estrinsecazioni...
- carattere reiterato – prolungato nel tempo delle condotte: il che significa abitudine per il maltrattamento, reiterazione per lo stalking (con condotte reiterate... anche solo due ma di solito ben di più...);
- una tendenziale commissione delle condotte penalmente rilevanti a tu per tu con la vittima, all'interno delle mura domestiche o quando la vittima è sola ed è più vulnerabile, lontano da occhi indiscreti;
- una conseguente tendenziale **problematica probatoria** che deriva dal fatto che nella maggior parte dei casi i reati non vengono commessi alla presenza di testimoni: lo stalker o il familiare

maltrattante si guardano bene dal realizzare il proprio disegno criminoso alla presenza di estranei, possibili scomodi testimoni.

- un **substrato di relazioni familiari - affettive** che spesso complicano le situazioni, per quel contenuto ambivalente che spesso tali rapporti si trascinano;

- proprio per questo è utile per tutti questi reati l'ausilio delle **scienze / discipline psico-sociali**, essendo reati che coinvolgono passioni, affetti sentimenti, relazioni....

- tra tutela e repressione **approccio integrato su più piani**: quello **civile** (ordini di protezione del giudice civile, cause di separazione, affido figli, interdizione /ADS, allontanamento minori, decadenza potestà genitori innanzi TM) quello **amministrativo** (interventi di prevenzione e protezione da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza (ammonimento del Questore) ovvero da parte dei servizi socio sanitari) quello repressivo **penale** ... nec di coordinamento... azione di rete...

DUE ARGOMENTI:

1. **INDAGINI**: a partire dalla **notizia di reato**, come si sviluppano e si concludano e quali siano gli strumenti per assicurare le prove necessarie in vista del processo;
2. **STRUMENTI DI TUTELA**: quali siano quelli adottabili nell'ambito del procedimento penale e rapporti tra procedimento penale e processo civile, di famiglia o minorile.

Partiamo dalla notizia di reato

le fonti più comuni sono:

- **denuncia della p.o.**, preparata direttamente, spesso predisposta dall'avvocato del denunciante; oppure raccolta a verbale dalla p.g.;
- **segnalazione da parte dei servizi sociali**, ai quali si rivolgono per un aiuto le persone offese o perchè si tratta di servizi che da tempo seguono un nucleo familiare problematico, nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
- **acquisizione diretta da parte della pg o del pubblico ministero**, in particolare, in sede di interventi d'urgenza da parte della pg, nell'ambito del servizio di pronto intervento (ad es. per una lite o un'aggressione... o l'ennesimo pedinamento/appostamento dello stalker), ovvero in genere nel corso di indagini svolte per singoli episodi minori: in questo caso la semplice lite o altri episodi minori si rivelano in realtà essere solo la punta di un iceberg cioè uno degli atti persecutori posti in essere dallo stalker.

In ogni caso, quale che sia la fonte della notizia di reato, l'approccio del Pubblico Ministero (ma anche della Polizia Giudiziaria e direi pure del difensore che viene contattato per la prima volta da una potenziale persona offesa) deve sempre essere improntato a criteri di "tempestività" e "cautela":

- **cautela**, in quanto nella maggior parte dei casi non è facile fin dall'inizio avere una chiara idea di quello che è successo, soprattutto se si tratta di violenza commessa all'interno delle mura domestiche e di un nucleo familiare o al termine di una relazione; cioè se si tratti di vere e

proprie situazioni di persecuzione, che richiedono interventi immediati; ovvero si tratti di situazioni in cui le ragioni delle parti in conflitto e le rispettive responsabilità sono più intricate, e i fatti oggetto di denuncia sono frutto di litigiosità esasperata e reciproca:

- **tempestività**, perché occorre fare chiarezza al più presto, poiché comunque si tratta di situazioni che spesso incidono pesantemente sulla vita delle persone e impongono un intervento immediato: si pensi a maltrattamenti, violenze o atti persecutori tuttora in corso, con la vittima attualmente esposta a grave rischio di reiterazione del reato: in questi casi l'intervento deve essere tempestivo ed efficace.

Per i reati di violenza che si verificano in situazioni di conflitto familiare o personale l'intervento penale deve mirare anche alla **soluzione dei conflitti**, selezionando i casi in cui l'intervento penale si renda realmente necessario e possa avere valore risolutivo dei conflitti e protettivo verso il soggetto debole.

O gli altri casi nei quali invece l'intervento penale appare eccessivo e a sua volta produrrebbe un effetto moltiplicatore del conflitto, ovvero rischierebbe a distanza di tempo, con la celebrazione del processo, di riaprire un conflitto che poteva considerarsi ormai superato.

Difficile equilibrio fra esigenze di mediazione e di tutela: ovviamente prevarrà questa seconda, con un intervento penale anche forte ed incisivo, laddove la vittima sia a rischio e vi sia uno sbilanciamento delle forze in conflitto, che costituisce la condizione in cui purtroppo maturano reati anche di elevata gravità (quelli contro i c.d. soggetti deboli, pensiamo al c.d. femminicidio).

In questi ultimi casi l'intervento morbido o di mediazione è **assolutamente da evitare** perché sortisce effetti deleteri, rischiando di rafforzare la posizione dominante di chi usa la violenza, finendo per gettare la vittima tra le braccia del carnefice.

Necessaria massima sensibilità al riguardo
esigenze di specializzazione... a tutti i livelli:

- v. Procura: a Padova: 5 magistrati, con la possibilità di concordare linee d'azione, prassi e interpretazioni omogenee, nonché di effettuare una ricerca dei precedenti, con conseguente tendenziale concentrazione degli affari che riguardino la stessa vicenda o vicende tra loro collegate ad un unico magistrato;
- v. pg specializzata: Gruppo IV Sezione Procura e III Sez. Sq Mob (... ma anche alcuni Comandi dei CC...): se prendono loro una denuncia ... si vede!
- v. intervento di operatori specializzati sia che si tratti di servizi socio sanitari sia che si tratti di operatori del c.d. privato sociale (come lo sportello stalking gestito dall'Associazione Psicologo di Strada)

Primo contatto con la vittima

L'opera di **primo contatto con la vittima** ricade sulle spalle della polizia giudiziaria, degli operatori dei servizi e degli sportelli di ascolto delle vittime, degli avvocati:

- diamo per scontato ovviamente che costoro debbano evitare di rendersi strumento, più o meno inconsapevole, di denunce pretestuose ...
- diamo anche per scontato che non siano costoro a tirare indietro, ritardando la presentazione di una denuncia ... perdendo del tempo prezioso per fare chiarezza e per un intervento a tutela della vittima.
- a questi operatori specializzati però si richiede una marcia in più: saper tranquillizzare la vittima rispetto alle conseguenze della denuncia, superare certe remore, ovviamente rendendo edotta la persona di quello cui va incontro.

Perché spesso le vittime:

- nutrono sentimenti ambivalenti verso l'autore della violenza
- provano vergogna / sfiducia
- sono sottoposte al c.d. ricatto economico o comunque non intravedono una via d'uscita
- temono di essere "controdenunciate" per calunnia;
- temono di imbarcarsi in un percorso difficile e pericoloso;
- temono che la denuncia non sia accompagnata da prove sufficienti e connotata da circostanze univoche, e che questo possa condurre ad un'archiviazione o ad un'assoluzione.

Attenzione anche ai **pregiudizi**, che tutti nutriamo - anche non del tutto consciamente - nei confronti delle vittime, che non a caso spesso temono di non essere credute!

Già perchè spesso la vittima è "giudicata" (pre-giudicata) da chi dovrebbe solo ascoltarla, soccorrerla, aiutarla e invece magari, sotto sotto...:

- non le crede
- pensa che la vittima esageri
- pensa che la vittima abbia di mira qualche tornaconto dalla denuncia falsa o ingigantita
- pensa che alla vittima piaccia fare ... la vittima e ci marci sopra
- pensa che in qualche modo la vittima se la sia cercata se non addirittura meritata (v. esempio corna...)

Denuncia, querela e obblighi

Lo stalking è reato procedibile di regola a **querela della persona offesa**.

Ricordo che:

- il termine per la querela è di sei mesi;
- che la querela è irrevocabile – non rimettibile – ove sia consistita in minacce reiterate gravi, ovvero commesse con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico (art. 612 comma 2 e 339 c.p.)

Il reato è **procedibile d'ufficio** solo in presenza di determinati presupposti:

reato commesso nei cfr. di un minore o di un disabile o reato connesso con altro reato procedibile d'ufficio

Obblighi denuncia psicologi e operatori sanitari

Art. 365 c.p.. Omissione di referto

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Art. 334 c.p.p.. Referto

1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.

Il referto è d'obbligo per tutti gli esercenti la funzione sanitaria, quando nell'esercizio della loro professione vengono a conoscenza di fatti che possono rappresentare i caratteri di un reato per i quali si debba procedere d'ufficio.

Anche gli **psicologi (anche quando esercitino come liberi professionisti)** sono esercenti una professione sanitaria e hanno l'obbligo di referto, salvo che tale referto esponga la persona assistita ad un procedimento penale. In parole povere: se l'autore di uno stalking lo confessa, lo psicologo non ha obbligo di referto penalmente sanzionato; diverso è il **dovere sul piano deontologico**, se vi è grave pericolo per la vita o la salute psicofisica della vittima, tipo persecuzione reiterata tuttora in atto con elevato rischio di condotte violente...; se invece l'abuso lo racconta la vittima, lo psicologo ha l'obbligo di referto penalmente sanzionato, sempre che si tratti di un reato procedibile d'ufficio.

Obbligo di denuncia **per iscritto**, e anche nel caso non sia stata individuata la persona alla quale il reato sia stato attribuito.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

L'obbligo di denuncia invece, riassumendo, non sussiste:

1. reati perseguibili a querela

2. nei confronti dei responsabili di comunità terapeutiche socio-riabilitative e dei dipendenti dei servizi pubblici per tossicodipendenze per fatti commessi da tossicodipendenti
3. esercenti professione sanitaria nel caso in cui il referto esponga l'assistito al rischio di essere sottoposto a procedimento penale...

Quanto ai tempi:

- l'art. 331 impone ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di trasmettere la notizia di reato senza ritardo
- l'art. 334 c.p.p. impone di trasmettere il referto entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente

Si sottolinea che il presunto autore del reato **non deve** essere informato della segnalazione /denuncia/referto anche se si tratta del genitore esercitante la potestà genitoriale sulla persona offesa, altrimenti si rischia di pregiudicare lo svolgimento delle indagini e la loro segretezza.

Come fare la segnalazione

Innanzitutto nella segnalazione vanno forniti tutti gli elementi rilevanti, con il maggior numero possibile di particolari, che ben possono essere contenuti nelle relazioni allegate, meglio se predisposte separatamente da ciascun operatore che si è occupato del caso fino a quel momento, in modo tale da rendere edotta l'A.G. sul ruolo avuto da ciascun operatore e sulle sue conoscenze del fatto (si tratta dei possibili testimoni nell'eventuale processo). Una relazione con quattro firme non consente di capire chi ha fatto cosa e magari costringe a citare come testimoni tutti i firmatari, senza sapere cosa chiedere a ciascuno di loro.

In caso di vittima minorenni è bene responsabilizzare anche chi accompagna il minore: se si tratta di un genitore, perché presenti una vera e propria denuncia (all'A.G. o alla Polizia Giudiziaria); se si tratta di altra persona (medico, insegnante conoscente, altro familiare) perché si metta comunque a disposizione delle AA.GG. e dei loro consulenti.

ERRORI RICORRENTI:

che spesso si rivelano molto gravi e difficili da recuperare, se non fatali per la sorte della denuncia:

ritardi, inquinamenti...

ad es. (parlo di casi accaduti nella mia esperienza...) la convocazione genitori, indagini "personali" che ben potrebbero inquinare le prove non sono possibilità così remote: mi è capitato il caso del difensore che ha convocato subito i genitori e tra questi il padre sospetto abusante o maltrattante, per chiarire a proprio modo la vicenda – rendendo edotto il potenziale indagato in modo intempestivo della rivelazione di abuso o maltrattamento: sia chiaro che l'informazione di garanzia è e rimane per il momento un atto del Pubblico Ministero!).

Spesso gli errori si commettono non solo quando un operatore non fa quello che sarebbe necessario fare (magari per inesperienza o perché non specializzato...), ma anche quando per eccesso di zelo cerca di strafare, andando al di là di quelle che sono le sue specifiche competenze,

come nel caso del difensore della vittima di un reato familiare che si mette a fare l'investigatore, compito che in realtà compete più propriamente alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero.

Denuncia

Spesso una denuncia buttata là tanto per fare (o tanto, poi, fanno gli altri) non rende un buon servizio al cliente ed espone al rischio di perdere del tempo prezioso, se non di minare l'attendibilità della persona offesa.

Si deve ricordare che come lo stalking, come molti altri reati commessi in ambito familiare o relazionale molto spesso non hanno testimoni: vittima e aguzzino si trovano da soli, all'interno delle mura domestiche, per cui le dichiarazioni della p.o., fin dalla denuncia, assumono un'importanza fondamentale: la denuncia/querela è la prima dichiarazione resa nel procedimento dalla persona offesa/denunciante, per cui può essere utilizzata per le contestazioni in sede dibattimentale o comunque può essere messa a confronto con le altre dichiarazioni rese nel corso delle indagini, verificando la relativa credibilità (le difese degli imputati – giustamente, dal loro punto di vista - in questi casi spesso organizzano una vera e propria caccia alle contraddizioni delle pp.oo.).

Vi è la tendenza ad evitare una narrazione analitica degli episodi di violenza, da parte della vittima.

La denuncia di un maltrattamento, di uno stalking o di una violenza sessuale non è una denuncia di smarrimento dei documenti e non può essere trattata con la medesima fretta e la medesima superficialità.

In questa materia (ma il criterio vale per tutti i reati che si consumano tra le mura domestiche, in mancanza di possibili testimoni) la parola d'ordine deve essere invece: **ipercontestualizzazione del racconto**, il che significa raccogliere il maggior numero di particolari e dettagli possibili, con le relative coordinate spazio-temporali.

Naturalmente, se i fatti oggetto di denuncia si compongono di una pluralità consistente di episodi non sarà necessario enunciarli tutti, ma sarà sufficiente indicare:

- i tratti essenziali,
- la ripetitività,
- il periodo temporale
- i luoghi

evidenziando le diverse fasi e l'evoluzione nel tempo dei rapporti tra vittima e autore della violenza/minaccia/persecuzione/maltrattamento.

Sarà oltre modo importante scendere nello specifico:

- per gli episodi particolari, acquisendo quei dettagli che rendono i singoli episodi di maltrattamento peculiari rispetto ad altri (uso di oggetti particolari, modalità anomale, circostanze particolari dell'azione, presenza di altre persone, magari anche solo i figli minori,

durante l'aggressione o subito dopo di essa), quelli cioè che valgono a differenziare le singole condotte tra loro;

- per gli episodi suscettibili di essere riscontrati, che consentono un'attività investigativa volta all'acquisizione di riscontri oggettivi (ad es. se vi sono certificati medici sarebbe utile ricondurre ciascuno di essi ai singoli episodi di violenza che hanno cagionato quelle lesioni).

Quanto alle circostanze minori e c.d. di contorno dei singoli episodi, nei casi considerati sarà utile indicarle e indicarle tutte, anche perché potrebbero assumere nel corso delle indagini un significato ed una valenza probatoria che al momento della denuncia non si poteva prevedere...
es.:

- subito dopo un fatto reato ad es. di violenza sessuale, la vittima ha incontrato un vicino di casa, ma si era rivestita e non aveva segni visibili ... per cui si omette di riferirlo; in realtà il vicino potrebbe avere notato che la p.o. era tesa, corrucciata, anche solo spettinata, di fretta, non ha salutato con la solita affabilità, era turbata, ecc... comunque vi è riscontro che quel giorno e a quell'ora, in cui si assume essere stato commesso un reato o una sua porzione, la p.o. si trovava in quel determinato posto;
- come era vestito l'autore della violenza in occasione di un'aggressione potrebbe non avere rilevanza, salvo poi scoprire che il vestito si era strappato, che nel frattempo è sparito o è stato portato in lavanderia per ripulire tracce compromettenti , ecc.).

Su tali circostanze però bisogna fare la massima attenzione, perché se è vero che più ce ne sono e meglio è, dato che rendono il racconto dettagliato e più attendibile, ovvero potrebbero assumere rilievo a posteriori, è altrettanto vero che una sola di tali circostanze riferita in maniera erronea o smentita nei fatti crea enormi problemi di attendibilità. Per questo è importante far leggere e rileggere con attenzione le denunce alle pp.oo./denunciati, correggendo errori e imprecisioni che potrebbero rivelarsi fatali per la loro credibilità.

Inoltre, una denuncia ben raccolta e riportata consente di evitare o comunque di arginare i rischi di una **ritrattazione**, casistica piuttosto frequente per i reati commessi in ambito familiare.

In tali casi ovviamente è necessario non accettare in modo passivo la remissione di querela ed il ridimensionamento dei fatti (in fondo non è successo nulla) il perdono (ora è diventato buono e non mi ha più picchiata) o la riappacificazione (siamo tornati assieme): occorre accertare specificamente la reale valenza di tali versioni.

Strumento utilissimo sotto questo profilo è l'incidente probatorio... v. recente riforma del 392 c.p.p. legge attuativa Conv. di Lanzarote: ora per det. reati (anche 572 cp) possibile senza particolari presupposti, anche per testimoni adulti!

La denuncia dovrà indicare anche le **fonti di prova** note al denunciante e al suo difensore, **indicazioni su:**

- a. **persone informate sui fatti**, da sentire in sede di indagine:

- persone che hanno (o potrebbero avere) conoscenza diretta dei fatti o di episodi rilevanti (v. il vicino di casa che sente le urla) o di circostanze secondarie (v. il vicino di casa dell'esempio di cui sopra, che incontra la p.o. subito dopo il fatto), per avervi assistito direttamente; per avere preso visione delle tracce lasciate dal reato (lividi, vestiti strappati, stato di agitazione, ecc.)
- persone che hanno conoscenza indiretta dei fatti, per avere ricevuto le confidenze della p.o.; per queste ultime avrà particolare importanza l'epoca della confidenza, subito dopo il fatto o comunque in tempi ravvicinati, a caldo o in acuto (nel qual caso assumeranno rilievo anche le circostanze di tempo, luogo e persona, nonché le modalità con cui tale confidenze sono state ricevute), o solo successivamente;

b. **luoghi, cose o persone oggetto di eventuali attività di acquisizione delle tracce del reato**, anche mediante opportuni **sopralluoghi, ispezioni e perquisizioni**, con la materiale apprensione (**sequestro**) delle tracce del reato, dei corpi di reato e delle cose pertinenti al reato. Utili rilievi video o fotografici dei luoghi ... (es. specchi... es. luoghi lezioni di musica appartati...).

c. **documentazione sanitaria** (se vi sono motivi d'urgenza, non perdere tempo, eventualmente può essere depositata anche ad integrazione); se si tratta di documentazione sanitaria non nella disponibilità del denunciante, ma se ne conosce l'esistenza, è bene fornire indicazioni il più possibile precise, in vista della sua acquisizione nel corso delle indagini.

Discorso a parte deve essere fatto nei casi di **violenza sessuale**, soprattutto se si tratta di violenze sessuali subite da minori, ma qui il discorso si farebbe troppo lungo

A Padova ad es. siamo piuttosto lontani dall'adozione di protocolli condivisi ... v. ad es. ragazza di 21 anni vittima di un'aggressione di violenza sex (palpeggiamento violento del seno sotto i vestiti) in Prato della Valle, con arresto in flagranza dell'autore: è stata letteralmente mollata in pronto soccorso ad aspettare più di un'ora, con triage bianco... alla fine se ne è andata, GIUSTAMENTE!

Purtroppo siamo molto indietro ma non si deve disperare ... come Procura abbiamo raccolto alcuni protocolli in vigore presso gli ospedali della provincia e siamo intenzionati a muoverci in vista di un protocollo unitario tra operatori socio sanitari, Procura della Repubblica e Servizi di Polizia Giudiziaria, al fine di garantire un intervento coordinato, in caso di violenza sessuale, al fine di contemperare le esigenze terapeutiche con quelle investigative di polizia scientifica in senso stretto ... ricerca, repertazione e conservazione dei reperti biologici; interpretazione dei segni clinici e loro documentazione; analisi dei reperti e loro valutazione, ecc.

Per i minori abbiamo un centro di eccellenza per quanto riguarda diagnosi e cura... non sempre però è risultato ben connesso all'interno della rete ...

d. **altra documentazione rilevante**: diari, manoscritti, lettere, registrazioni provenienti dalla p.o., tutto può assumere rilevanza nel medesimo senso in cui l'assume la c.d. testimonianza *de relato* (v. caso della minore che aveva scritto riferimenti generici ad incontri con una persona, poi rivelatasi uno zio, e frasi violente e volgari, rivolte contro persona non indicata, che esprimevano forte risentimento, poi rivelatesi essere rivolte allo zio abusante); ovvero

documenti provenienti dall'indagato che possano avere attinenza con gli episodi oggetto di denuncia (v. caso del biglietto d'auguri natalizi "*grazie della collaborazione*", dopo una violenza sessuale ad una nipote quindicenne).

e. Notizie e acquisizione di documenti dai servizi socio sanitari

È bene segnalare se siano stati già coinvolti o se sia loro capitato di occuparsi del nucleo familiare: in tali casi sono in possesso di notizie preziose, che sollevano dalla necessità di svolgere una sorta di indagine anamnestica sul nucleo familiare interessato dalla violenza.

Sarà possibile assumere dai singoli operatori s.i.t., ovvero anche acquisire solo relazioni e resoconti scritti, ivi compresi eventuali verbali di riunioni in cui siano stati valutati i casi problematici, ovvero appunti e scritti redatti dai singoli operatori, anche ad uso interno. Si tratta di documentazione amministrativa acquisibile come prova documentale, sempre che sia stata predisposta a fini amministrativi e non appositamente confezionata come spesso capita per le indagini, al fine di fornire informazioni alla pg e/o direttamente alla Procura: in questi ultimi casi difficilmente la relazione sarà direttamente acquisibile al dibattimento, dovendosi procedere ad assumere la testimonianza degli operatori socio sanitari.

Spesso è opportuno stimolare il coinvolgimento dei servizi, per una presa in carico dei casi problematici, in vista di una mediazione per il superamento del conflitto o comunque al fine di assicurare sostegno psicologico e materiale alle vittime della violenza, anche nel corso e all'esito del processo. La disponibilità a tali percorsi, manifestata dalle pp.oo. fin dalla prima denuncia, è sempre ben vista...

f. Sms, mail ... contenenti minacce o ingiurie o ammissioni di responsabilità o notizie utili:

- meglio sarebbe che gli stessi fossero documentati mediante fotografia, ma bisogna farle bene, senza lasciare adito a dubbi di manipolazione (i display degli smartphone oggi aiutano...)
- oppure, meglio ancora, fatti oggetto di apposita trascrizione, da verificare poi e attestare come conforme, da parte di un ufficiale di pg (in tal caso si deve per forza mettere o lasciare a disposizione degli inquirenti il cellulare...).

Le mere trascrizioni buttate là, senza adeguata documentazione – attestazione rischiano di essere una prova debole nel processo, hanno minore attendibilità.

Necessario che ci siano tutti gli sms in E/U (botta e risposta...) per comprendere significato e valenza del tutto (v. caso in cui il presunto molestatore... ex fidanzato, denunciato con sms offensivi... le parolacce che non si prendeva in risposta...).

Esigenze di completezza: tutti i messaggi di minaccia, ingiuria, molestia ma anche quelli (della vittima) che ne costituiscono il presupposto, la premessa, la risposta o la replica.

Nelle denunce è bene segnalare se vi siano stati **precedenti** denunce o precedenti procedimenti penali, in corso o esauriti (spesso capita proprio per le ipotesi dei maltrattamenti in famiglia o dello stalking, oppure si pensi alle plurime inadempienze agli obblighi di mantenimento), fornendo tutti gli estremi atti ad identificare le denunce e/o i relativi procedimenti (è utile allegare una copia della denuncia, se disponibile).

Adozione di misure cautelari

Accanto agli aspetti relativi alla segnalazione, alla denuncia e alle conseguenti indagini, è utile soffermarsi anche sugli aspetti relativi all'adozione di **misure cautelari**, nei casi che richiedono interventi urgenti: minori o vittime vulnerabili maltrattate, abusate o perseguitate, in condizioni non protette, esposte al rischio della violenza.

Innanzitutto, se vi sono situazioni che richiedono un intervento veramente urgente, è bene segnalarlo chiaramente ed in maniera evidente nella denuncia o nella segnalazione di reato, nonché ribadirlo a voce, all'atto del deposito, nell'ufficio ricezione atti della Procura (se non parlarne direttamente con il Pubblico Ministero nei casi più delicati).

Difficile valutazione: si interviene quando vi è un rischio reale in termini di probabilità (non di mera possibilità).

Graduazione delle misure.... custodiali e non custodiali.

Notizie utili ai fini dell'applicazione e della scelta della misura:

tutte quelle relative alle possibili situazioni di non protezione della vittima, di esposizione a rischio della p.o., rischio di subire ulteriori violenze, minacce, persecuzioni, abusi (ad es. una situazione di coabitazione ovvero la promiscuità dei luoghi frequentati dallo stalker e dalla sua vittima.

Particolare importanza assumono certe notizie di natura logistica, ai fini dell'applicazione delle misure coercitive non custodiali quali quella dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.), introdotta con la legge n. 154 del 2001 contro la violenza nelle relazioni familiari, ovvero quella di cui all'art. 282 ter c.p.p., divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o., prevista dalla legge del 2009 che ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di stalking.

In relazione al contenuto della misura dell'allontanamento di cui all'art. 282 bis c.p.p. che prevede:

- *allontanamento dell'indagato dall'abitazione familiare;*
- *divieto di avvicinamento dell'indagato a luoghi abitualmente frequentati dalla p.o.;*
- *possibilità di prescrivere modalità di visita;*
- *ingiunzione di pagamento periodico di un assegno a favore dei conviventi che per effetto dell'allontanamento resterebbero privi di mezzi di sostentamento.*

Sarà dunque necessario raccogliere e fornire notizie circa:

- l'abitazione familiare,
- i luoghi frequentati dalle pp.oo. per motivi di lavoro, studio, svago, vita
- l'esistenza di possibili soluzioni abitative alternative per l'indagato,
- esigenze di frequentazione ad es. dei figli.
- in vista dell'adozione degli ordini di pagamento dell'assegno di mantenimento, sarà necessario acquisire ogni indicazione utile per ricostruire i rapporti patrimoniali tra le parti interessate, le rispettive capacità patrimoniali e reddituali, nonché i rispettivi tenori di vita, al fine di individuare la misura dell'assegno (che deve tenere conto delle circostanze del fatto e dei redditi dell'indagato), le modalità e i termini del pagamento; ovvero al fine di consentire

al Giudice per le Indagini Preliminari di ordinare al datore di lavoro di versare direttamente l'assegno ai familiari.

in relazione al contenuto della misura del **divieto di incontro e avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o.** di cui all'art. 282 ter cpp

che prevede:

- *divieto di avvicinamento dell'indagato a luoghi abitualmente frequentati dalla p.o. o da un suo familiare, ovvero alla stessa p.o. o ai suoi familiari, con la possibilità di imporre anche di mantenersi ad una certa distanza da tali luoghi o da tali persone;*
- *divieto di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la p.o. o i suoi familiari;*
- *possibilità di contemperare le esigenze di protezione con quelle abitative o lavorative dello stesso indagato, con le opportune prescrizioni circa modalità ed eventuali limitazioni.*

Assumono rilievo una serie di informazioni, quali:

- le rispettive abitazioni dell'indagato e della p.o.,
- i luoghi da loro frequentati abitualmente per motivi di lavoro, studio, svago, ecc.,
- le specifiche esigenze di tutela dei familiari della p.o.;
- la possibile interferenza dei divieti con le esigenze abitative e lavorative dell'indagato.

Novità della legge c.d. Codice Rosso

Art. 4.

*(Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di **violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**)*

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-*bis* del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

Novità in materia di stalking legge codice rosso ... in pillole

Art. 1 notizia immediata

*(Obbligo di riferire la **notizia del reato**)*

articolo 347, comma 3 c.p.p.

stessa soluzione (trasmissione immediata, anche orale...) dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera ... cum grano salis: se tutto è urgente nulla è urgente! Problema delle risorse limitate!

La sfida per gli operatori è quella di avere la capacità di saper leggere, fermo restando che tutte le situazioni vanno considerate e approfondite, i casi da codice rosso, da codice giallo, da codice verde, stabilendo delle priorità: un vero e proprio triage della violenza!

Art. 2. Audizione immediata della p.o. entro 3 gg.

(Assunzione di informazioni)

Art. 362 del codice di procedura penale:

il pubblico ministero assume **informazioni dalla persona offesa** e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa

v. però comma 1 bis art. 362 che pone il divieto di reiterare le audizioni della vittima vulnerabile salvo che sussista l'assoluta necessità per le indagini: no alla vittimizzazione secondaria! Le due norme vanno coordinate evitando approccio burocratico.

Art. 3. Priorità nelle indagini per polizia giudiziaria

(Atti diretti e atti delegati)

- la polizia giudiziaria procede **senza ritardo** al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero
- la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357

Art. 5. Formazione polizia giudiziaria

(Formazione degli operatori di polizia)

Art. 6. Sospensione pena solo previa partecipazione a corso per maltrattanti e stalker

(Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)

la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla **partecipazione a specifici percorsi di recupero** presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati

Art. 9. Inasprimento pene e specifica misura di prevenzione

(Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

3. All'**articolo 612-bis**, primo comma: la pena passa da «da sei mesi a cinque anni» a: «da un anno a sei anni e sei mesi» (v. durata misure, passa di scaglione...).

4. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:

- All'art. 4, comma 1, lettera *i-ter*) si aggiunge il reato di maltrattamenti al reato di stalking...
- All'art. 8, comma 5: divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori anche per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p.

Art. 10. Introduzione del reato di revenge porn

(Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) (c.d. revenge porn)

Art. 612-ter

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ».

Art. 15. Aumento obblighi informativi verso la vittima ed il suo difensore per evasione, scarcerazione, modifiche regime cautelare

(Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282- quater, 299 e 659 del codice di procedura penale)

1. All'art. 90-ter del codice di procedura penale (comunic. alla p.o. di evasione e scarcerazione...) è imposto l'obbligo di comunicazione alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, anche senza esplicita richiesta in tal senso, per i reati [v. lista!!!!]

2. Al comma 1 dell'art. 282-ter del codice di procedura penale si prevede la possibilità del c.d. **braccialetto elettronico per il divieto di avvicinamento... NON CE NE SONO!!!**

3. Al comma 1 dell'art. 282-quater del codice di procedura penale: avviso esecuzione misure anche al difensore della p.o., ove nominato

4. Al comma 2-bis dell'art. 299 del codice di procedura penale: comunicazione: « alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore ».

5. Dopo il comma 1 dell'art. 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 1-bis: Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti [v. lista!!!!] il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

Art. 17. Specifico regime trattamentale in caso di condanna

(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)

Non più solo per i condannati per reati in danno di minori, ma in genere per articoli 609-*bis* e 609-*octies* [anche in danno di maggiorenni] + articoli 572, 583-*quinquies* e 612-*bis*

Valutazioni su Codice Rosso a meno di 4 mesi dalla sua entrata in vigore

Da un lato è stata una "scossa" utile per Procure e Uffici di polizia giudiziaria poco attenti al fenomeno della violenza domestica e di genere, la spinta ad aprire i cassetti per tirare fuori le denunce accumulate e a dare priorità alla trattazione di tali procedimenti e delle relative indagini.

Altri uffici più virtuosi non hanno avuto un reale e sostanziale cambiamento, con il rischio di appesantire l'operatività di uffici che già funzionavano con alcuni inutili adempimenti burocratici.

In ogni caso nessun intasamento degli uffici (per la Procura della Repubblica Padova, ma anche per la maggior parte degli altri uffici italiani), come si temeva: con la nuova legge pensata per contrastare la violenza sulle donne, nei tribunali e nei comandi delle forze dell'ordine non c'è stata alcun inaspettato, ulteriore, carico di lavoro.

Purtroppo la formazione degli operatori, a partire dalla polizia giudiziaria, è ferma al palo, le risorse in termini di uomini e soldi sono insufficienti e mancano strutture idonee che accompagnino le donne maltrattate nel percorso di uscita dalla violenza.

Altra nota dolente l'insufficienza di "strutture idonee che consentano di accompagnare la donna alla denuncia e dopo la denuncia",

Bollettino di guerra

Secondo l'ultimo rapporto dell'Eures, le vittime di femminicidio nel 2018 sono state 142 - il valore più alto mai toccato nel nostro Paese - 94 nei primi dieci mesi di quest'anno (95, dopo l'uccisione, tre giorni fa a Palermo, di Ana Maria Lacramioara Di Piazza, ndr) ... ma forse siamo già a 96...

dall'ultimo report della Polizia di Stato emerge che:

- in Italia ogni giorno 88 donne subiscono violenza, una ogni 15 minuti
- nel 74% dei casi i carnefici sono italiani, nell'82% hanno le chiavi di casa delle loro vittime
- qualcuno sostiene che questi numeri vadano moltiplicati per 10 visto che, secondo le stime, denuncia una donna su dieci ... in ogni caso il c.d. numero oscuro è elevatissimo;

- serve un cambiamento culturale, che deve riguardare tutti, perché gli strumenti di indagine e giudiziari messi in campo in questi anni sono certo importanti per contrastare, reprimere e anche per prevenire la violenza contro le donne. Ma l'intervento giudiziario da solo non può bastare. Occorre mettere in campo azioni multilivello, a iniziare dalla cultura e dall'informazione, ancora così profondamente permeate di pregiudizi e di stereotipi che nascondono e non rappresentano in modo adeguato la violenza contro le donne nella sua reale drammaticità. Occorre partire dalle scuole. I cambiamenti, specie culturali richiedono tempi lunghi. Le donne esposte alla violenza dei loro mariti e compagni questo tempo non lo hanno. E allora, ciò che più immediatamente occorre fare è insegnare alle donne a comprendere la violenza, a cogliere i segnali predittivi del suo aggravarsi, a essere loro stesse, per prime, custodi della loro dignità e incolumità.

Non accettare la violenza e denunciarla tempestivamente sono strumenti indispensabili di prevenzione e di tutela della vittima, ma anche parte essenziale di un profondo cambiamento culturale di cui innanzi tutto le donne devono essere protagoniste.

La difesa. La valutazione del caso e le scelte processuali

Annamaria Alborghetti

Avvocato, Presidente Emerito Camera Penale di Padova

Sono passati dieci anni dalla legge che ha introdotto il reato di stalking, reato che ha un grosso peccato d'origine, ovvero la difficoltà di dare dei contenuti ai comportamenti previsti. Infatti si parla di sentimenti (paura, ansia) a cui è difficile dare un contenuto in tribunale con delle prove. Anche la violenza, a meno che non sia proprio quella agita in modo talmente evidente da essere inequivocabile, può essere qualcosa di molto subdolo e difficile da dimostrare.

In tutti i casi varrebbe sempre la pena tenere a mente il contenuto della Convenzione di Istanbul del 2011 perché ci dà tutta una serie di definizioni sul concetto di violenza contro le donne definita come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne che comprende tutti gli atti di violenza che sono fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni e sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica ed economica, comprese le minacce di compiere tali atti e inoltre: coercizione o privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica sia nella vita privata. Inoltre viene sottolineato che la violenza domestica è quella tipologia di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica che si verifica all'interno o di un nucleo familiare o tra soggetti che sono entrati in una relazione affettiva.

La caratteristica importante di questa Convenzione è che prevede che gli Stati si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per promuovere cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, promuovendo quindi cambiamenti per eliminare pregiudizi, costumi e tradizioni basati sull'idea di inferiorità della donna e modelli stereotipati. Gli Stati si impegnano anche ad adottare tutte le misure legislative necessarie per istituire e sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni personali al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti. Questa Convenzione, ratificata dall'Italia per cui ha valore di legge, è la cornice che bisogna sempre tenere in mente perché è l'espressione dell'impegno dell'Italia nell'adottare tutta una serie di iniziative per eliminare la violenza di genere. È su questo sfondo che si collocano norme sostanziali e processuali per prevenire e reprimere la violenza.

La legge 69/19, cosiddetto "codice rosso", si dice che trovi la sua storia nella sentenza della Corte Europea per i diritti dell'uomo (sentenza Talpis c. Italia) che ha condannato l'Italia in quanto non ha agito prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta da una donna; infatti le autorità italiane avevano privato la denuncia di qualsiasi effetto creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza che infine hanno condotto al tentato

omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio. Questo è stato sicuramente un tassello in più molto importante per arrivare alla legge del 2019.

Ci sono sempre perplessità sulle cosiddette leggi emergenziali perché in un sistema di stato di diritto di un paese democratico si deve comunque conciliare la tutela di beni preziosi, tutelati dalla Carta Costituzionale; in questo caso significa, da un lato, tutelare i soggetti vittime di violenza, dall'altro garantire il diritto di difesa e il principio costituzionale per cui un soggetto non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva.

Ma tutelare i diritti del presunto autore - che diventa autore solo dopo la condanna - significa tutelare anche la vittima. E questo per diverse ragioni: innanzitutto solo attraverso una serie di passaggi si arriva ad evitare comportamenti recidivanti. Reprimere al massimo, anche con pene pesanti, senza un sistema equilibrato di interventi significa creare un'altra vittima, per cui il "carnefice" si trasforma in "vittima" o, almeno, si sente tale. Si entra quindi in un meccanismo per cui alla fine il rischio maggiore è il reiterarsi degli stessi comportamenti senza aver risolto nulla, senza aver tutelato i diritti di difesa dell'autore di reato e senza aver tutelato la vittima che si ritrova nella stessa situazione, a volte anche peggio.

In un'intervista, Lucia Annibali, una donna che ha subito una violenza veramente terribile che l'ha condotta a sopportare sofferenze atroci, ha affermato che inasprire le pene non serve a nulla perché in realtà bisogna operare per un cambiamento di cultura. È importante sottolineare che inasprire le pene a livello economico non costa nulla, mentre prevenire e fare progetti costa, quindi lo Stato sceglie la prima opzione. Perché è più semplice, più economico e crea consenso aumentare le pene, che in alcuni casi sono già elevate perché parliamo di reati che prevedono pene edittali con tetti estremamente alti. Inoltre ogni volta che viene approvata una legge emergenziale si introduce anche la norma per cui non si possono bilanciare le attenuanti con le aggravanti. Nel sistema penale c'è infatti un meccanismo per cui se vengono riconosciute delle circostanze attenuanti, queste possono essere ritenute dal giudice o equivalenti o addirittura prevalenti sulle aggravanti; ogni tanto però il legislatore prevede che per certi reati le aggravanti devono restare tali anche se il giudice ravvisa la presenza, in quello specifico caso, di circostanze attenuanti. E così la pena diventa molto elevata.. Si tratta di leggi e di norme, del tutto inutili, create per dare una falsa soddisfazione a chi chiede invece degli interventi seri e reali.

La catena recidivante si spezza solo agendo sull'autore delle violenze, minacce o atti persecutori. L'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.) e p.p.) e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) sono sicuramente misure efficaci.

Una recente modifica dell'art. 282-quater (obblighi di comunicazione), che si limitava a prevedere la comunicazione della misura adottata alla parte offesa e ai servizi socio assistenziali del territorio, ha introdotto un'interessante innovazione secondo cui *"quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 299 comma 2"*.

Ciò significa che la misura potrà essere revocata e sostituita con una meno gravosa.

In realtà tale possibilità dovrebbe essere portata a conoscenza dell'interessato al momento dell'applicazione di una delle misure coercitive previste dagli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p., prospettandogli il tipo di programma che potrebbe seguire e incentivandolo in tal senso.

Invece molto spesso queste misure decadono in modo fisiologico per decorrenza dei termini.

Si tratterebbe quindi soprattutto di dare maggiori informazioni agli autori di violenza.

Parliamo di ordinanze cautelari che sono rivolte a persone non dichiarate colpevoli, ma nei confronti delle quali vi sono gravi indizi tali da giustificare una misura coercitiva.

Le nuove modifiche normative prevedono inoltre la sospensione condizionale subordinata alla sottoposizione ad un programma di recupero. Può, però, rivelarsi una previsione del tutto inutile. Infatti se nel caso di una richiesta di patteggiamento, laddove il PM subordini il proprio consenso alla sospensione condizionale proprio allo svolgimento di un programma di recupero ed eventualmente si può chiedere al giudice il rinvio dell'udienza per verificare se ciò avviene, ben diverso è il caso in cui vi sia un dibattimento al termine del quale viene sospesa la pena perchè vi sono tutte le condizioni per sospenderla. Ma la verifica della sottoposizione al programma potrà avvenire solo a distanza di anni, con la definitività della sentenza.

Un altro problema è che si tratta di reati che hanno pene talmente elevate che non consentono la richiesta da parte dell'imputato della sospensione del procedimento per messa alla prova. E invece sarebbe importantissima perché sarebbe un grosso stimolo a seguire un programma.

Una possibile soluzione a questo problema potrebbe essere consentire, a prescindere dalle pene previste, la richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova per questo tipo di reati.

Poniamo poi il caso che alla fine del processo si arrivi a una sentenza di condanna e che venga concessa la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali, misura che si applica su pene residue di 4 anni.

Normalmente detto beneficio viene subordinato al risarcimento del danno nei confronti della vittima.

Ma ai fini di prevenire la ricaduta nel reato sarebbe più utile prevedere l'obbligo di seguire un programma di trattamento per autori di violenza domestica.

Tale programma dovrebbe far parte del più ampio programma trattamentale di tutti coloro che abbiano subito una condanna per reati riferibili a violenza domestica.

C'è poi un aspetto della legge che crea perplessità, ovvero l'inoltro al giudice civile - al fine della decisione di procedimenti di separazione o delle cause relative a figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale - di copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione; ma l'archiviazione significa che il giudice ha stabilito che la notizia di reato è infondata. È vero che si deve tutelare la vittima; tuttavia ci sono situazioni che possono anche essere ai limiti. Quindi mandare un provvedimento di archiviazione, quando cioè l'azione penale non è stata esercitata, invece di diminuire i conflitti, rischia di moltiplicarli perché potrebbe anche

accadere, per esempio, che un coniuge faccia una denuncia penale totalmente infondata a soli fini strumentali.

L'altra questione riguarda l'avviso alla persona offesa della revoca di una misura cautelare. Ciò avviene all'inizio del procedimento quando allertare la vittima può essere importante. Tuttavia l'avviso alla persona offesa è previsto anche al momento della scarcerazione; questo vuol dire che quando il Tribunale di sorveglianza dà la misura dell'affidamento in prova deve notificare la persona offesa. Ciò può avvenire anche dopo moltissimi anni, riaprendo per la vittima una situazione e una ferita che fa parte del passato.

Inoltre se sono stati fatti quei percorsi che la legge prevede, se l'autore di reato è stato sottoposto a osservazione e il tribunale ha ritenuto questa persona meritevole di accedere a una misura, crea perplessità la necessità di informare la persona offesa. Sarebbe opportuno evitare di far diventare il carnefice una vittima e a tal proposito ricordo una frase di Margara che diceva: "il carcere crea innocenza, trasformando i carnefici in vittime" ed è esattamente quello che si deve evitare di fare, per non perdere l'orientamento e per capire molto bene chi è vittima e chi è carnefice perché la vittima a questo punto potrebbe diventare fragile ed essere abbandonata a se stessa.

La legge parla di programmi di prevenzione a cui i maschi maltrattanti possono sottoporsi, ma il tutto è previsto a costo zero per lo Stato perché le spese sono a carico della persona; quindi se la persona non ha le possibilità economiche per farlo, il programma non viene svolto.

Questa è una questione molto discutibile perché senza questi programmi non si tutela assolutamente la vittima per diverse ragioni. Uno dei problemi principali è che sono rari i casi di violenza in cui la vittima ha un rapporto con il suo carnefice che può essere interrotto di netto. Molto più spesso la vittima è un soggetto che inevitabilmente, magari in modo indiretto, è costretta ad interagire con il suo carnefice, come per esempio nel caso in cui siano presenti dei figli. Ci sono anche situazioni in cui i figli non stanno dalla parte della madre maltrattata ma magari si schierano dall'altra parte perché vedono nel padre una persona forte e che dà loro sicurezza. Comunque, quando ci sono dei figli, il rapporto inevitabilmente non può avere una chiusura totale e quindi è errato non risolvere quel conflitto.

La necessità assoluta di formazione e preparazione di chi indaga e di chi raccoglie la denuncia costituisce un elemento di estrema importanza. A titolo di esempio, ricordo un episodio accaduto tanti anni fa. Si trattava di una ragazzina che aveva subito violenza in discoteca, l'aveva raccontato alla madre che prontamente l'aveva portata alla stazione dei Carabinieri del loro paese. Qui avevano trovato un carabiniere molto preparato che mandò subito la ragazza in ospedale, per fare gli accertamenti e mise in pratica tutti gli accorgimenti necessari. Parlando poi con questo carabiniere, venni a sapere che era così ben informato sulle procedure da mettere in atto in quanto la sua fidanzata lavorava in un centro antiviolenza! Ma in altri casi le cose non sono andate altrettanto bene, come nel caso di una donna straniera che continuava a subire violenze terribili, messe in atto anche contro il bambino, da parte del marito. Quando finalmente trovò il coraggio di recarsi dai Carabinieri, questi convocarono, in sua presenza, il marito a cui

semplicemente raccomandarono di non mettere più in atto quei comportamenti, suggerendo alla donna di perdonarlo e tornare a casa.

La grande questione è quindi che, a cominciare dal primo livello di incontro come possono essere i Carabinieri (soprattutto nei paesini più piccoli) a cui le donne si rivolgono, è necessario fare una formazione del personale e degli operatori adeguata per mettere in atto una prevenzione efficace.

Infine un ultimo appunto critico è quello che riguarda la giustizia riparativa che è molto importante - forse più di quanto non lo sia avvisare semplicemente la vittima che l'autore del reato è libero - perché risolvere il conflitto e mettere in relazione i due soggetti da parte di chi ha gli strumenti adeguati per farlo è fondamentale. La giustizia riparativa vede come protagonisti dei soggetti qualificati che possono fare un lavoro di riparazione della frattura e della lacerazione causata dal danno in modo che non ci sia più alla fine la distinzione tra vittima e carnefice ma soprattutto che alla fine la vittima non si senta più tale perché si è raggiunto un livello di soluzione. Il fatto che al carnefice non venga dato spazio per considerarsi vittima è proprio lo scopo che si può raggiungere attraverso un percorso di responsabilizzazione in cui tutti i soggetti devono essere culturalmente attrezzati per avere la possibilità di ottenere il massimo risultato dal percorso stesso.

Relazioni familiari: dalla conflittualità al maltrattamento

Massimo Osler

Avvocato, patrocinante in cassazione
(Testo sbobinato non rivisto dal Relatore)

Il primo contatto per risolvere il conflitto nelle relazioni familiari non è con il giudice penale, ma in teoria è con il giudice civile, la cui risposta a volte crea un'insoddisfazione che può portare ad una disarmonia nelle persone e nelle relazioni che può sfociare in comportamenti che poi richiedono il trattamento penale.

Innanzitutto dobbiamo abituarci a considerare il conflitto come una cosa non negativa perché il conflitto, dal punto di vista antropologico, sociologico, psicologico ma anche civile è un processo doloroso ma è un evento normale. Il conflitto addirittura è utile perché diventa strumento di riaffermazione dei legami sociali e dei suoi meccanismi comunicativi e la lite attiva presuppone un mondo di legami e di relazioni, infatti si litiga solo con le persone con cui siamo in relazione e con cui abbiamo un legame.

Il primo concetto da considerare è quindi che il termine "conflitto" è un termine che va valutato nella sua dimensione anche positiva e trasformativa e non solo come qualcosa che si deve evitare. Infatti bisogna so-stare nel conflitto e non evitarlo.

Tant'è che anche il legislatore nella formulazione del 1942 all'articolo 145 prevedeva che tra i coniugi potesse esserci un disaccordo sostenendo che *"in caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata"*, nel caso in cui questo non sia possibile, il giudice adotta un provvedimento che ritiene la soluzione più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.

Inoltre l'articolo 316 viene applicato nei casi di convivenza in situazioni di contrasto su questioni di particolare importanza; anche qui il legislatore, abbassando il termine per sentire il ragazzo a dodici anni, prevede che tra i genitori ci possa essere un conflitto e, siccome vivono insieme, il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Infine la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti sui minori (1996) recita che *"in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorità giudiziaria"*.

È importante tenere bene a mente diversi punti:

- Come sostiene l'avvocato Bulgheroni¹, la famiglia è un sistema diverso dalla somma delle sue componenti e la sofferenza di una parte determina quella del sistema e la sofferenza del sistema quella di tutte le parti.
- La responsabilità genitoriale non si realizza attraverso la soluzione di controversie (sentenze), ma richiede un'azione costante, che si può realizzare solo costruendo un consenso convinto con l'altro genitore.
- Il mezzo che si utilizza per affrontare il conflitto incide sull'effetto desiderato ovvero la soluzione del conflitto stesso. Durante il processo infatti si parla di verità processuale e non di verità sostanziale, favorendo inoltre un clima contraddittorio e mirato ad avere strategie difensive più che di dialogo e di problem solving. Inoltre durante il processo vengono valutati gli interessi del proprio cliente e non di tutti i membri familiari alimentando in questo modo una logica che vede un vincitore e uno sconfitto.

Le A.D.R. (Alternative Dispute Resolutions) risultano essere applicabili a tutte le controversie (non solo quelle familiari), sono caratterizzate da neutralità (divieto di mandato alle liti) e prevedono che ci sia la volontarietà da parte dei soggetti.

La mediazione familiare si pone quindi come una valida alternativa da considerare prima di tentare di risolvere il conflitto sul tavolo del diritto collaborativo o del Giudice.

Con la mediazione infatti *"si acquisisce una competenza nuova, quella di attivarsi per cercare soluzioni che vedano soddisfatti noi e gli altri, ed esprimere in questo modo i propri bisogni senza negarli comprendendo però anche quelli degli altri"*. A differenza dello schema tradizionale che vede la risoluzione del conflitto nella individuazione di chi ha ragione rispetto a chi ha torto (win/lose), si parla qui di una logica per cui non ci sono sconfitti, ma solo vincitori (win/win).

Nella mediazione *"le parti sono condotte non solo a trovare possibili strategie operative più funzionali al superamento della controversia, ma sono guidate ad accedere al senso generativo delle relazioni, unica condizione perché l'accordo possa effettivamente durare nel tempo e avviare una trasformazione positiva dei legami sociali"*.

Importante citare tre articoli che regolano l'attività del professionista.

Con l'articolo 27 sul dovere di informazione viene stabilito che l'avvocato, all'atto del conferimento dell'incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita, del processo di mediazione e dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario previsti dalla legge. Inoltre l'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza (articolo 14) e deve curare costantemente la preparazione

¹ Professore a contratto del corso di Diritti religiosi e mediazione familiare e comunitaria all'Università dell'Insubria a Como e presso l'università LIUC a Castellanza nel corso di Diritto dell'arbitrato e delle ADR e di Tecniche di gestione dei conflitti. È autore di numerosi manuali sul tema della ADR.

professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente (articolo 15).

Sexting: la sessualità condivisa come forma di stigmatizzazione sociale e diffamazione ricattatoria. Nuovi dispositivi sociologici di violenza digitale.

Simone Borile

Linguista, antropologo, criminologo

Il fenomeno sociale denominato sexting è espressione di un comportamento a carattere ricattatorio con finalità persecutorie, messo in atto da soggetti femminili e maschili mediante l'utilizzo di tecnologie digitali. Con il termine *sexting* si intende l'attuazione di una modalità di interazione socio digitale caratterizzata dall'invio di attività di messaggistica istantanea di condivisione di immagini sessualmente intime o parzialmente intime che ha portato, nell'agosto del 2019, alla nuova legge definita *revenge porn*². Con questa legge, ispirata dal caso giudiziario di una giovane ragazza Tiziana Cantone, la quale per vergogna, si è suicidata in seguito all'immissione di un video che la ritraeva in azioni sessualmente esplicite; il video ancora oggi è all'interno dei portali telematici e nei siti pornografici.

Il sexting è quindi un fenomeno sociale, prevalentemente diffuso tra i giovani adolescenti, che appartiene alla contemporanea cultura digitale³, la cui attuazione si inserisce all'interno di analisi attinenti ad un perimetro prettamente psico-sociologico poiché utilizzato anche con modalità persecutorie e intimidatorie finalizzate alla diffamazione della reputazione sociale della vittima.

Una immagine sociale femminile che culturalmente viene compromessa poiché ancor oggi, nelle società contemporanea, sopravvive la convinzione che mostrarsi in pose intime sia la diretta espressione di un comportamento inadeguato e promiscuo se condotto appunto da un soggetto femminile. L'esibizione del corpo maschile invece, si rivela ancor oggi essere piuttosto oggetto di ammirazione e fascinazione attrattiva e quindi difficilmente soggetta a una condanna culturale e sociale.

² Legge 19 luglio 2019, n. 69; Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. (19G00076) (GU Serie Generale n.173 del 25-07-2019)

³ D. De Kerckhove, A Buffardi, *Il sapere digitale*, Liguori Editore, Napoli, 2011

L'immagine corporea nella società moderna, promossa insistentemente nei circuiti e nelle piattaforme digitali, risponde alla dimensione antropologica di una estetica socializzabile⁴ consentendo in tal modo l'affermazione di processi espansivi di congruenza cognitiva, accettazione, coinvolgimento, ammirazione; un continuo e quotidiano azione auto espositiva conosciuta con il termine di *vetrinizzazione*⁵ che richiama alla definizione processi di *celebrificazione* e quelli relativi alla costruzione di una *fama*. Proprio quest'ultima riguarda un soggetto che gode di un'immagine sociale positiva, dovuta probabilmente al suo lavoro o ad un riconoscimento sociale, ma l'acquisizione dello status di celebrità incorpora e presagisce la presenza di caratteristiche afferibili a quelle di un personaggio pubblico televisivo che può suscitare ammirazione, invidia o quantomeno interesse, poiché implica l'intrusione da parte dello spettatore all'interno di una dinamica e dimensione privatistica alimentata dalla volontaria condivisione di immagini attinenti alla sfera quotidiana personale e intima. Questo pertanto si qualifica come uno strumento di straordinaria capacità espansiva che molti personaggi noti utilizzano anche attraverso i portali telematici e all'interno di tutte quelle piattaforme digitali che ospitano immagini dei propri iscritti.

È possibile affermare che la differenza tra una persona famosa e una persona celebre risiede nella possibilità di conoscere la persona attraverso un accesso continuo e quotidiano di immagini che la ritraggono anche nella sua sfera privatistica e a volte, intima. Tale processo, particolarmente diffuso anche tra politici locali e nazionali, costituisce il modus operandi di costruzione della c.d. celebrificazione consentendo alla persona di imporsi in un pubblico più vasto.

L'identità multipla che si viene a costruire all'interno di un portale digitale di fatto consente di rendere la dimensione privatistica pubblica attestando la sua popolarità attraverso i *likes* che diventano l'unità di misura di gradimento. La spettacolarizzazione e la fascinazione del proprio corpo diviene quindi un dispositivo sociologico compulsivo e strategico per promuovere la propria immagine e rafforzare il livello di celebrità acquisito.

Non è più possibile scindere il mondo digitale dalla vita reale e la messaggistica istantanea di immagini si attesta come comportamento largamente diffuso tra i ragazzi e adolescenti. Chi posta in facebook immagini o idee innesca inevitabilmente nuovi orientamenti, creando specifiche convinzioni e spesso banali credenze, proietta un sistema valoriale che molto spesso viene accolto, accettato, condiviso, legittimato dai propri followers.

Il fenomeno del sexting si rivela quindi come autentico potere dell'immagine che può determinare il successo di un determinato soggetto o la distruzione sociale della persona. L'immagine, se quotidianizzata, diviene strumento per ottenere credibilità e consenso sociale consentendo a chiunque di divenire una star e godere di un temporaneo riscontro definito sociologicamente come momento di microcelebrità⁶.

Il sexting è il fenomeno di trasmissione di immagini intime tra soggetti e di fatto altro non è che un fenomeno sociale che coinvolge essenzialmente adolescenti sin dall'età degli 11 anni, per poi

⁴ Le Breton David, *Antropologia del corpo e modernità*, trad. di B. Magni, Giuffrè, Milano 2007

⁵ V. Codeluppi, *La vetrinizzazione sociale*, Bollati Boringhieri, 2007

⁶ O. Ricci, *Celebrità 2.0, Sociologia delle star nell'epoca dei New media*, Mimesis edizioni, Milano 2013.

aggravarsi ulteriormente all'età dei 18-25 anni⁷. L'autore della diffusione di fotografie intime con finalità diffamatorie è un soggetto molto spesso di sesso maschile che agisce all'interno di un rapporto di coppia; quindi, di fatto, inizialmente si può parlare di una forma di comunicazione intima che viene a stringersi tra due soggetti, una forma di fiducia che i partner stabiliscono attraverso la costruzione di un rapporto di comunicazione visiva che è appunto la foto. Quando però la relazione tende ad interrompersi, si innesca un meccanismo vendicativo, ricattatorio e diffamatorio finalizzato alla distruzione dell'immagine sociale della donna; proprio per questo, con la legge conosciuta con il termine di revenge porn entrata in vigore il 9 agosto 2019, viene sanzionato con sei anni di carcere colui il quale immette in circolazione immagini intime senza l'autorizzazione del soggetto ritratto. La legge prevede una sanzione per il coinvolgimento non solo degli autori degli scatti ma anche per chiunque ne entri in possesso, la inoltri favorendone la circolazione prevedendo una ammenda tra i 5000 e i 12000 euro.

I dati del sexting sono da un certo punto di vista estremamente agghiaccianti.

Una ricerca condotta di recente pubblicazione⁸ effettuata su un campione di 937 partecipanti composto da 50.5% maschi e 49.5% femmine ha rivelato di come l'87% dei soggetti intervistati, ovvero quasi 9 persone su 10, utilizzi internet ripetutamente e quotidianamente ogni ora sino ad controllo paranoico dei mezzi digitali fino a 30 volte. Il mondo digitale diventa quindi una dipendenza, ovvero una forma di net addiction, per cui il ragazzo, entrando nel mondo digitale (*cultivation theory*), considera la permanenza nella sfera digitale come il proprio mondo reale su cui agire attivamente sostituendo all'interno della dinamica interattiva e digitale i rapporti della vita reale e concreta.

Dalla ricerca emerge che il principale luogo di connessione è la casa, attraverso l'uso di portatili (smartphone, pc e tablet) le cui connessioni sono finalizzate al ricercare informazioni in internet, guardare video, film, serie televisive e utilizzare i social network.

Il sexting si divide in *attivo* ovvero colui che posta e invia foto e quello *passivo*, ovvero il soggetto che invece le riceve. Chi in un qualche modo è stato destinatario di immagini pornografiche o intime è il 22% dei ragazzi, ovvero circa 2 ragazzi su 10 avrebbero dichiarato di aver ricevuto materiale intimo ma non dichiarano di averlo inoltrato.

I soggetti che tendono a inoltrare questo tipo di materiale sono soprattutto soggetti di sesso maschile, mentre spetta a soggetti di sesso femminile il primato di coloro che per primi sembrano ritrarsi con i telefoni; l'utilizzo vendicativo delle immagini e l'inoltro del messaggio vede invece come responsabile il genere maschile.

Chi invia o posta messaggi sessuali è il 4,5%, mentre 2 persone su 10 dichiarano di averlo ricevuto. In questo caso quindi risultano maggiormente diffuse le pratiche del sexting passivo (chi riceve foto) con il 22% che dichiara di aver visto o ricevuto questo tipo di contenuto; si tratta principalmente di persone di genere maschile.

⁷ Lenhart, A. (2009) 'Teens and Sexting: How and why minor teens are sending sexually suggestive nude or nearly nude images via text messaging'. Pew Research Centre Report. <http://pewresearch.org/assets/pdf/teens-and-sexting.pdf>

⁸ Journal of Adolescence Volume 37, Issue 1, January 2014, Pages 33-36

Relativamente al sexting attivo, il 20% dichiara di metterlo in atto tutti i giorni e il 26% una o due volte alla settimana; in entrambi i casi si tratta di recidiva evidenziando l'intenzionale attività atta a mortificare e ledere l'immagine reputazionale della persona. Il sexting attivo non appare essere solo la condivisione di foto o di video ma anche strumento per condividere parole, messaggi, contenuti o descrizioni di pratiche sessuali; le principali azioni emerse in questo studio risultano comprendere l'azione dell'invio di un messaggio sessuale o instaurare una conversazione comprendente atti sessuali con qualcuno. I principali spazi digitali in cui vengono inviate foto o video risultano essere i social network con prevalenza di utilizzo della messaggistica istantanea (Whatsapp, Skype, Snapchat). Gli attori sono maggiormente di sesso maschile e le condotte di sexting attivo tendono ad aumentare con l'età e ad essere più frequenti intorno ai 15-17 anni. Le attività più dichiarate sono l'invio di messaggi sessuali, mentre invece quelle meno dichiarate sono produrre o inviare una rappresentazione delle proprie parti intime e postare su spazi pubblici e accessibili messaggi sessualmente connotati.

Nel sexting passivo, ovvero la ricezione o la visione di messaggi sessuali, l'11% sostiene di farlo tutti i giorni o quasi, il 23% una o due volte al mese e il 41% qualche volta all'anno. Questo sondaggio riguarda persone con un'età compresa tra gli 11 ai 17-18 anni.

Anche nel caso di sexting passivo, i principali spazi digitali in cui ha luogo si localizzano nei social network e nella messaggistica istantanea. Inoltre, il 71% delle persone risponde che non è stato turbato o infastidito in qualche modo da quanto ricevuto.

È importante ricordare che suddette condotte possono ledere l'immagine e possono essere utilizzate come strumento ricattatorio se alla base non vi è un processo di consapevolezza dell'utilizzo degli strumenti digitali e dell'influenza ed efficacia di una foto intima. Molti ragazzi tendono a disconoscere le conseguenze di una immissione di un video postato o inserito all'interno di un determinato circuito, in quanto difficilmente rimovibile.

Colui il quale intenzionalmente innesca un processo di sexting attivo attua una catena divulgativa consapevole della finalità sociale distruttiva derivante dall'immissione di contenuti. Tale fenomeno tende a crescere e progredire e diffondersi con soggetti più adulti rispetto a soggetti in età adolescenziale.

L'educazione culturale risulta fondamentale se fondata all'interno di un quadro di sensibilizzazione e di relativo alla pedagogia delle tecnologie digitali, attraverso un utilizzo responsabile delle immagini orientato ad una consapevolezza del pericolo derivante se utilizzato come strumento ricattatorio e distruttivo, un percorso educativo che andrebbe attivato già a partire dai 10-11 anni, ovvero quando si attesta il primo utilizzo degli smartphone.

Riferimenti

Barrense-Dias Y, Berchtold A, Surís JC, Akre C (2017) Sexting and the Definition Issue. *J Adolesc Health*. 2017 Nov;61(5):544-554.

Barrense-Dias, Y.; Berchtoldm, A.; Surís, J.-C.; Akre, C. Sexting and the definition issue. *J. Adolesc. Health* 2017, 61, 544–554

- Chaudhary, P.; Peskin, M.; Temple, J.R.; Addy, R.C.; Baumler, E.; Shegog, R. Sexting and Mental Health: A School-based Longitudinal Study Among Youth in Texas. *J. Appl. Res. Child. Inf. Policy Child Risk* 2017, 8, 11.
- Cooper, K.; Quayle, E.; Jonsson, L.; Svedin, C.G. Adolescents and self-taken sexual images: A review of the literature. *Comput. Hum. Behav.* 2016, 55, 706–716.
- Gámez-Guadix, M.; de Santisteban, P.; Resett, S. Sexting among Spanish adolescents: Prevalence and personality profiles. *Psicothema* 2017, 29, 29
- Joris Van Ouytsel, Ph.D.a,*; Michel Walrave, Ph.D.a, and Koen Ponnet, Ph.D., An Exploratory Study of Sexting Behaviors Among Heterosexual and Sexual Minority Early Adolescents, *Journal of Adolescent Health* xxx (2019)
- Klettke B, Hallford DJ, Clancy E, Mellor DJ, Toumbourou JW (2019) *Sexting and Psychological Distress: The Role of Unwanted and Coerced Sexts*. *Cyberpsychol Behav Soc Netw.* 2019 Mar 11.
- Kosenko, K.; Luurs, G.; Binder, A.R. Sexting and sexual behavior 2011–2015: A critical review and meta-analysis of a growing literature. *J. Comput. Mediat. Commun.* 2017, 22, 141–160
- Luk JW, Gilman SE, Haynie DL, et al. Sexual orientation and depressive symptoms in adolescents. *Pediatrics* 2018
- Morelli M, Bianchi D, Baiocco R, Pezzuti L, Chirumbolo A (2016) *Sexting, psychological distress and dating violence among adolescents and young adults*. *Psicothema.* 2016 May; 28(2):137-42.
- Weisskirch RS, Drouin M, Delevi R (2017) *Relational Anxiety and Sexting* *J Sex Res.* 2017 Jul-Aug; 54(6):685-693.

Sitografia

- <https://www.sportellodeidiritti.org/news/item/sexting-la-nuova-moda-fra-i-giovani-gli-adolescenti-si-scambiano-foto-e-video-a-sfond>
- <https://www.positanonews.it/2012/09/sexting-la-nuova-moda-fra-i-giovani/55270/>
- <http://giustamenteblog.blogspot.com/2013/03/sexting-boom-di-sesso-online-tra-gli.html>
- <https://www.politicamentecorretto.com/2012/09/23/Sexting-la-nuova-moda-fra-i-giovani/14.it/wp-content/uploads/2018/05/EBOOK-IL-NOSTRO-POSTO-NELLA-RETE.pdf>
- <https://medicioggi.it/aree-terapeutiche/urologia/la-dipendenza-da-sesso-sexual-addiction-e-sexting/>
- <https://www.stateofmind.it/2019/10/sexting-adolescenti-intervista/>

Quali possibilità di “osservazione e trattamento degli autori di reati contro le donne” in carcere?

Lorena Orazi

Responsabile dell'area pedagogica della Casa di reclusione di Padova

La prospettiva del mio contributo è quella dell'operatore penitenziario, ossia dell'operatore che prende in carico persone che, una volta concluso il processo, entrano nella fase dell'esecuzione penale e, in particolare, nel circuito dell'amministrazione penitenziaria la cui attività è disciplinata da una legge che risale al 1975 denominata "Ordinamento Penitenziario". Questa legge costituisce la declinazione concreta dell'articolo 27 della Costituzione Italiana che, al comma 3, afferma quello che è il senso della esecuzione penale, ovvero non solo la detenzione all'interno del carcere, ma anche la partecipazione a percorsi che possono essere realizzati all'esterno del carcere in misura alternativa ma che fanno comunque capo a una condanna penale.

Tentando una breve ricognizione storica sul tema trattato è possibile vedere che l'ingresso dei reati sessuali nell'ordinamento penitenziario è avvenuto con la legge del 15 febbraio 1996, che ha introdotto nel codice penale le fattispecie di reati di violenza sessuale nei confronti di donne e minori con gli articoli che vanno dal 609 bis al 609 undicies. A partire da quel momento l'amministrazione penitenziaria inizia a interrogarsi su quale trattamento penitenziario "speciale" e "specifico" destinare agli autori condannati per questi reati.

Il "Progetto WOLF" (Working On Lessening Fear) è stato il primo progetto cofinanziato con fondi europei presentato e gestito tra il 1998 e il 1999 dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in cooperazione con il Belgio e l'Olanda e con l'Università di Siena. Il Professore Battista Traverso ha condotto con metodo scientifico un'indagine conoscitiva che ha coinvolto 71 Istituti penitenziari, 21 Centri di Servizio Sociale per Adulti (oggi Uffici EPE) e 3 Ospedali Psichiatrici Giudiziari ed è approdato alla stesura di due documenti base sul "Trattamento degli autori di reati sessuali" e sui "Bisogni formativi degli operatori addetti al trattamento dei condannati".

Il Progetto ha avuto un seguito con il "Progetto FOR-WOLF", incentrato sulla formazione degli operatori per rafforzare la motivazione al lavoro in questa area e diffondere corrette informazioni in ordine alla dimensione del fenomeno e alle implicazioni sociali e psicopatologiche dello stesso. Avere gettato luce ed interesse su questo problema ha rafforzato la motivazione ad agire degli operatori e i due lavori hanno avuto senz'altro il merito di risvegliare l'interesse dell'Amministrazione in tutte le sue articolazioni; infatti, ne sono poi seguiti numerosi progetti dedicati al trattamento dei delinquenti sessuali.

L'azione formativa sviluppata su tutto il territorio nazionale dalla progettualità europea WOLF ha impegnato molti istituti nella elaborazione e sperimentazione di progetti volti sia a potenziare l'attività di osservazione della persona condannata sia a promuovere attività che potessero far riflettere e rivedere criticamente i comportamenti agiti. I progetti hanno visto spesso il coinvolgimento delle Università che, insieme alle équipes degli istituti penitenziari, hanno elaborato dei percorsi finalizzati a promuovere e valutare la revisione critica della persona e il rischio di recidiva.

Negli istituti penitenziari, a tutt'oggi, si assiste ad una separazione dei condannati per reati sessuali dal resto della popolazione detenuta, a titolo di tutela della loro incolumità personale. È evidente quindi un tendenziale isolamento, infatti i sex offenders sono collocati nelle cd sezioni Protetti (dove però spesso si uniscono tipologie di protetti molto diverse tra loro: poliziotti, collaboratori di giustizia...) e di fatto sono molto isolati perché non è consentito loro di svolgere alcuna attività trattamentale se non nel contesto della sezione e quindi senza scambi con altri soggetti. Questo isolamento avviene nonostante il punto 7 della Raccomandazione (2014) prescriva che "devono essere adottate misure positive per evitare la discriminazione e la stigmatizzazione e per risolvere i problemi specifici che i delinquenti pericolosi rischiano di incontrare in carcere o mentre sono sottoposti a sorveglianza preventiva nella società". Questi condannati finiscono per essere gli esclusi tra gli esclusi, di fatto come "ibernati", con istinti e pulsioni pronti a sciogliersi al ritorno in libertà, forse ancora più esasperati. Quindi il carcere riesce ad incidere poco o nulla sul pericolo di futura recidiva.

L'osservazione della persona condannata per reati sessuali nei confronti di donne e minori viene affrontata dagli operatori con diversi strumenti: colloqui individuali in cui l'atteggiamento prevalente è quello caratterizzato da negazione o minimizzazione; lettura della sentenza; attività; confronto in équipes con gli altri operatori tra cui l'assistente sociale, lo psicologo, la Polizia Penitenziaria e il Direttore.

La separazione dei detenuti sex offenders rende difficile la realizzazione di attività risocializzative destinate solo a loro; inoltre, le risorse economiche per un incremento del supporto psicologico sia individuale per l'osservazione della personalità, sia per percorsi individuali o di gruppo non aumentano.

Inoltre la realizzazione di interventi formativi a sostegno degli operatori (Polizia penitenziaria, funzionari dell'area pedagogica, funzionari di servizio sociale) che lavorano con le persone condannate per reati di abuso sessuale per confrontarsi su stereotipi e pregiudizi avviene in genere solo all'interno di progetti realizzati con Università e/o enti locali.

Nella prima decade degli anni 2000 il Consiglio d'Europa elabora la convenzione di Lanzarote (2007) e la convenzione di Istanbul (2011) che l'Italia ratifica rispettivamente nel 2009 e nel 2013. La prima introduce nel nostro sistema penale misure a protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso, la seconda riguarda invece la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

Viene introdotto inoltre anche il reato di atti persecutori con l'articolo 612 bis c.p. che recita testualmente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo". Inoltre vengono introdotti degli obblighi per l'amministrazione penitenziaria: l'obbligo di osservazione scientifica per almeno un anno con la partecipazione dell'esperto psicologo art. 80 O.P. della persona condannata per i reati previsti dall'art. 609 bis c.p. in poi e il trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori (art. 13 bis O.P.).

Dal punto di vista del trattamento rieducativo durante la fase dell'esecuzione penale intramurale, sembra consolidarsi l'orientamento che i comportamenti di violenza e abuso sessuale vadano affrontati soprattutto con l'intervento e il supporto psicologico; in tutti i casi, i condannati per questo tipo di reati, restano separati dalla restante popolazione detenuta per garantire la loro incolumità personale.

Nessuna indicazione viene data agli operatori dall'amministrazione penitenziaria con riferimento agli autori di atti persecutori, comportamenti questi ultimi che spesso sono connessi ad altri atti e forme di violenza, come per esempio maltrattamenti fino ad arrivare all'omicidio; i condannati per questo tipo di reati non vengono separati dalla restante popolazione detenuta.

Affrontare in sede di osservazione della personalità i comportamenti violenti agiti contro la donna, ivi compresi gli atti persecutori, con uomini autori di reato che in carcere sono circondati da altri uomini (detenuti e personale di Polizia penitenziaria) con cui condividono l'appartenenza di genere, comporta la necessità di affrontare la questione delle relazioni tra uomo e donna non solo nella dimensione duale (autore di reato e vittima), ma anche nella dimensione sociale dei ruoli che culturalmente la persona condannata attribuisce all'essere umano maschile e femminile. Il recupero e l'accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive è ritenuto essenziale al fine di limitare i casi di recidiva (art. 5, comma 2, lett. g), DL n. 93/2013) e rappresenta uno strumento fondamentale nell'ambito delle iniziative e delle azioni di contrasto alla violenza di genere.

Le azioni, che possono essere pensate per promuovere nella persona condannata per atti persecutori e maltrattamenti una riflessione critica dei propri agiti, dovrebbero essere sostenute anche da una riflessione parallela degli operatori dell'équipe su come e quanto le differenze di genere influiscono sulla lettura degli elementi e dei vissuti che emergono nel corso dell'osservazione. Infine emerge altresì fondamentale, nell'ottica del recupero e della prevenzione, il contatto con il territorio anche con la prospettiva di verificare la possibilità di intraprendere percorsi di mediazione e/o giustizia riparativa.

Lo stalking come reato-sentinella: il trattamento psicologico in carcere.

Consuelo Ubaldi

Psicologa clinica, criminologa, esperta ex art.80 OP presso CR Padova.


Buongiorno, mi fa molto piacere essere stata invitata qui oggi ed avere la possibilità di parlare di un tema così delicato. Ringrazio l'Associazione psicologo di strada" ed in particolare la dott.ssa Baccaro per aver organizzato questa giornata di formazione, perché parlare di stalking è importante, ma farlo in modo serio e professionale lo è ancora di più.

Parlare del trattamento psicologico in carcere richiede molteplici livelli di riflessione: ad esempio cosa si intende per trattamento? Quali aspettative ci sono rispetto al trattamento psicologico? Chi può fare un trattamento psicologico in carcere e con quali strumenti? Che preparazione devono possedere gli psicologici per occuparsi di trattamento?

Nel corso del mio intervento vorrei provare a ragionare su alcune questioni che credo siano importanti, partendo dall'analisi di contesto con le sue criticità e le sue potenzialità, per poi fare qualche riflessione sull'incarico affidato allo psicologo in ambito penitenziario rispetto a questo tipo di reato e più in generale rispetto ai reati ex art. 609 e segg. per i quali è stato sancito normativamente che deve essere predisposto un trattamento psicologico, provando ad evidenziare quali possono essere gli aspetti su cui lavorare, quando è possibile, a partire dall'inquadramento clinico.

Il sistema penitenziario è molto complesso: per quanto lo si studi attraverso libri o riviste specialistiche, finché non si ha la possibilità di vivere e toccare con mano il carcere al suo interno, non si ha la possibilità di capirlo nelle sue poliedriche sfaccettature.

Per cominciare a ragionare sul fenomeno dello *stalking* partirei da alcuni dati che ci aiutano subito a fare alcune considerazioni di carattere generale.



Appare evidente che lo *stalking* non è un fenomeno omogeneo, pertanto risulta difficile far rientrare i molestatori assillanti in una categoria diagnostica precisa e identificare sempre la presenza di una vera e propria patologia mentale di riferimento.

Gli *stalker* non sono sempre persone con un disturbo psichiatrico, anche se alcune forme di persecuzione sono inserite nel contesto di un quadro psicopatologico; questa non è una condizione sempre presente, così come non esiste sempre un abuso di sostanze associato al comportamento stalkizzante.

La distinzione fondamentale è tra le cosiddette vittime primarie (o dirette) e le vittime secondarie (o indirette) (Mullen, Pathé, Purcell, 2000).

Accade di frequente che le vittime dirette siano gli ex partner, ovvero coloro che hanno avuto un legame di tipo sentimentale o comunque intimo con il molestatore. In tali casi la campagna di molestie ha inizio nel momento in cui la vittima decide, unilateralmente, di portare a termine il rapporto.

Nella letteratura scientifica sull'argomento si trovano numerosi tentativi di classificare i comportamenti di stalking ed individuare tipologie specifiche (Zona et al, 1993; Wright et al, 1996; Mullen et al, 1999). Le varie classificazioni, generate in differenti contesti di osservazione e quindi sulla base di specifiche motivazioni, possono essere raggruppate in tre categorie:

- classificazioni che considerano lo stalking esclusivamente come espressione della violenza di genere sulle donne, prodotte da organizzazioni, spesso pro-femministe, di contrasto alla violenza domestica;
- classificazioni che differenziano i comportamenti di *stalking* sulla base della presenza/assenza di un disturbo mentale, spesso utilizzate in ambito di valutazione psichiatrico-forense;
- classificazioni che evidenziano le diverse motivazioni che sottendono i comportamenti di stalking ed il tipo di relazione esistente tra vittima e *stalker*, generate per lo più dall'osservazione clinica.

Lo *stalking* può essere considerato come una patologia della relazione e della comunicazione sotto due aspetti:

- malinteso originario sul significato della relazione;
- malinteso sui limiti della relazione.

La relazione *stalker-vittima* è, secondo Galeazzi e Curci (2001), una distorsione e/o una vera e propria patologia della comunicazione e della relazione. Le dinamiche comunicative e relazionali, reali o fantasmatiche, sono quindi centrali e imprescindibili per la lettura, la comprensione e l'attribuzione dei significati del passaggio all'atto proprio di questa sindrome. Esiste tra lo *stalker* e la sua vittima una disparità di percezioni sul significato e sull'intensità della relazione in atto, da cui dipende anche la difficoltà da parte del molestatore di riconoscere l'inappropriatezza e la non-liceità dei propri comportamenti.

Paradossalmente, lo *stalker* si percepisce come la sola e vera vittima per essere stato deriso, maltrattato e umiliato. Per lo *stalker* non è importante il modo con cui viene rifiutato, poiché ciò che per lui è intollerabile è il rifiuto di per sé stesso, che vive con un sentimento di ostilità e di angoscia. Per questo tipo di persona è fondamentale ricevere una qualsiasi forma di risposta emotiva (amore, rabbia, compassione, odio) poiché il silenzio (la non-risposta) lo carica di un'angoscia che può tradursi in comportamenti decisamente aggressivi (*acting out*).

Alla non-accettazione del rifiuto si possono aggiungere tratti di personalità ossessivo-compulsivi: l'intera vita di uno *stalker* ruota esclusivamente e in maniera persistente intorno alla propria vittima e manifesta una serie di pensieri intrusivi e inarrestabili, incentrati esclusivamente su di essa (visione a tunnel). I tratti compulsivi che caratterizzano lo *stalker* sono individuati nella ripetitività comportamentale (coazione a ripetere), nell'iper-controllo generalizzato, nella tendenza incoercibile alla morbosità e alla vischiosità nelle relazioni interpersonali.

Può delinearsi un Grado di pericolosità che può essere raggruppato in due tipi di comportamenti.

I **comportamenti violenti di tipo emozionale** (conseguenti ad uno stato di collera; tesi a provocare sofferenza in chi ha causato tale stato; comportamento violento a seguito di un maltrattamento (reale o presunto), il rifiuto o l'abbandono (ad es. il termine di una relazione). Questo tipo di violenza è caratterizzata da un alto livello di *arousal* autonomico (sintomi quali insonnia, pressione alta, palpitazioni), rabbia, paura).

I **comportamenti violenti di tipo predatorio** (coinvolgono principalmente la sfera cognitiva, sono premeditati, diretti ad uno specifico soggetto (es. un personaggio famoso); generalmente i comportamenti messi in atto non sono preceduti da avvisi o minacce e garantendo così allo *stalker* la possibilità di attaccare a sorpresa la sua vittima).

Comportamenti violenti e grado di pericolosità, tenendo presenti alcuni indicatori:

- relazione con la vittima (ex-intimi)
- abuso di alcool e droghe
- disturbi psicopatologici
- precedenti reati

- rapida escalation

Pertanto, il reato di *stalking* può essere anticipatore o, meglio, essere indicatore di una escalation di aggressività che può sfociare in azioni di carattere violento, fino ad arrivare alle cronache televisive come epilogo tragico.

In carcere, o meglio nelle "reclusioni", l'art.612 bis è spesso associato ad altri tipi di reato, tra i quali sono molto frequenti quelli legati a maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, quando non è associato ad un omicidio.

In letteratura le ricerche sul trattamento degli *stalkers* sono scarse, e quasi assenti sono gli studi di efficacia, quello che più spesso viene presentato per lo più è legato a modelli d'intervento basati su progetti sperimentali che l'Amministrazione Penitenziaria approva e che sono frutto di singole iniziative delle carceri che attivano collaborazioni con altri enti, come ad esempio le associazioni o le università.

Va precisato però che nella maggior parte dei casi, lo *stalker* non è affetto da una conclamata patologia psichica, ma risulta essere una persona con un senso del sé fragile ed instabile, non in grado di tollerare la frustrazione della perdita, un soggetto insicuro che adotta modalità narcisistiche e sadiche di grandiosità e prepotenza per tentare l'autoaffermazione, intimamente assai problematica ed incerta.

In questa prospettiva, l'analisi delle dinamiche relazionali tra i due poli (vittima e aggressore) è un aspetto imprescindibile poiché fa emergere gli elementi personologico-relazionali ed intersoggettivi del problema e permette di mettere a fuoco la qualità del rapporto ed il significato attribuitogli da parte di ambedue gli elementi della coppia, non limitandosi alla semplice valutazione della condotta deviante.

Nelle carceri la figura del consulente psicologo è chiamata a lavorare con un livello di complessità che richiede diversi livelli di consapevolezza, a cominciare dal doppio mandato. Per chi ritiene che la responsabilità sociale sia importante, il mandato è anche triplo, in quanto risente degli aspetti sociali e di comunità.

Il "doppio mandato" con cui lo psicologo penitenziario si deve confrontare è strutturale e non episodico. Da una parte, il committente primario è l'Istituzione (l'Amministrazione Penitenziaria e la Magistratura di Sorveglianza), forte anche della modifica all'art.13 O.P., in base al quale è fatto obbligo di "osservazione e trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori". Dall'altra parte va considerato che la persona condannata in qualità di "cliente/paziente" pone una serie di questioni legate alla chiarezza dei termini delle proprie responsabilità ed i vincoli a cui è tenuto professionalmente lo psicologo (cfr. art. 32 C.D.P.I.).

L'incrocio pericoloso davanti al quale si trova lo Psicologo Penitenziario è una caratteristica intrinseca all'incarico, che si svolge in un contesto condizionato da elevata complessità relazionale. La base di partenza del suo operato deve pertanto essere il chiaro riconoscimento del

possibile conflitto di interessi e delle molteplici richieste che possono arrivare da più fronti. La questione, quindi, è piuttosto delicata e si muove all'interno di un terreno minato sul quale occorre muoversi con professionalità, serietà e competenza, senza dimenticare che uno dei compiti primari per lo Psicologo è "accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità" (cfr. art. 3 C.D.P.I.).

Oltre agli aspetti di cui ho accennato, ovvero la questione del doppio mandato, dell'obbligo normativo che potrebbero colludere con gli aspetti deontologici relativi alla volontarietà di sottoporsi ad un trattamento e al segreto professionale, un altro nodo critico consiste nel *setting* di lavoro. Nel contesto penitenziario, la precarietà degli spazi e la necessità di garantire l'incolumità e la sicurezza generale, possono costituire un limite per la creazione delle condizioni idonee per un *setting* accettabile. Pur nella difficoltà di lavorare in carcere è necessario crearsi uno spazio affinché sia possibile proporre degli interventi in modo serio ed efficace con un approccio multidisciplinare che funge da elemento arricchente sotto tanti aspetti.

Per concludere, nella valutazione e nel trattamento degli *stalkers* in generale è necessario tenere in considerazione che possono coesistere comportamenti clinicamente riconducibili a condizioni personologiche e psicopatologiche altamente differenziati tra loro. Lo *stalking*, infatti, non è una diagnosi, ma un'etichetta comportamentale impiegata a fini descrittivi e giuridici, che non si riferisce ad una patologia psichiatrica.

In letteratura, gli studi pubblicati sulle prove di efficacia dei trattamenti sono ancora scarsi ed i campioni utilizzati, spesso forensi, risultano parzialmente rappresentativi dell'intera popolazione degli *stalkers*. La motivazione al trattamento resta un aspetto critico che determina l'esito terapeutico, ma non va dimenticato l'aspetto di responsabilità sociale rispetto al quale vanno comunque tentati dei percorsi di trattamento anche sperimentale in una logica multidisciplinare con serietà e competenze specifiche.

Lo stalker e il disturbo da dipendenza

Franca Corsaro

Psicologa Psicoterapeuta, Casa di Reclusione Padova - Sanità Penitenziaria Area Dipendenze

Cos'è lo stalking

La parola stalking deriva dal termine inglese to stalk, che in italiano significa "fare la posta", pedinare e deriva dal linguaggio tipico della caccia.

In italiano si utilizza più comunemente la locuzione "molestie assillanti".

Viene generalmente definito, come un insieme di comportamenti ripetuti, persistenti, intrusivi, in cui una persona (il molestatore) tenta di contattare, avvicinare, comunicare con un'altra persona (la vittima) utilizzando una varietà di mezzi (di solito sgraditi alla vittima), che vanno dai più innocenti (offerta di regali e omaggi) ai più violenti (minacce, aggressione fisica e/o sessuale).

Lo stalking per essere tale deve:

- a) svolgersi all'interno di un contesto relazionale, qualsiasi sia il tipo di relazione: c'è sempre un soggetto che agisce il comportamento e una vittima oggetto di tale comportamento;
- b) essere assimilato ad un atto volto a forzare una relazione con la vittima, a prescindere dalla sua volontà;
- c) essere presente nella reazione della vittima una sofferenza psicologica; disagio interiore. Rimane problematico, quale livello di disagio sia necessario per parlare di stalking;
- d) non può essere circoscritto ad un unico episodio, per convenzione devono essere individuati, almeno 10 episodi di comportamenti considerati molesti per la vittima;
- e) la vittima è singola, non può creare disagio ad un gruppo;
- f) deve avere una motivazione di controllo dei comportamenti della vittima per indurla a fare qualcosa (per es. iniziare o riprendere una relazione con lo stalker, ma non solo) o per indurre una reazione di paura (una forma di vendetta). I comportamenti dello stalker possono esprimersi in comportamenti socialmente accettati (es.: corteggiamento) e altri gravemente disturbanti, intrusivi per chi li subisce, fino a veri e propri atti di violenza.

I dati che si riferiscono a nazioni, che hanno sviluppato per prime, la consapevolezza del problema: USA, Gran Bretagna, Australia evidenziano che subiscono stalking dall'8 al 15% delle Donne e dal 2 al 4% degli Uomini.

In Italia l'Osservatorio Nazionale dello Stalking ha fornito i seguenti dati:

- il 20% della popolazione ha subito episodi di molestie assillanti tra il 2002 e il 2007;

- in alcuni studi epidemiologici sembra emergere, che l'80% delle condotte di stalking sono messe in atto da conoscenti e che il 50% dei casi originano alla fine di una precedente relazione sentimentale;
- la frequenza con cui un molestatore, può mettere in atto comportamenti violenti, varia dal 25 al 45% dei casi.

Psicopatologia e stalking

Una delle classificazioni più accreditate tra gli esperti, sia in ambito forense che clinico, nel definire le varie tipologie di stalker e quella elaborata da Mullen et al.(1999;2001;2009) in base a studi effettuati con un campione di 145 pazienti di una clinica australiana, specializzata nella valutazione e nell'intervento sugli stalker e sulle loro vittime; la maggior parte dei soggetti è stata presa in carico per invio del tribunale, in parte dai servizi sociali e solo raramente in risposta alla loro richiesta diretta di aiuto.

Gli autori australiani hanno distinto i molestatore in una base ad una classifica multiassiale:

- la **motivazione** prevalenti che li ha portati a mettere in atto i loro comportamenti persecutori;
- la natura del **rapporto** che avevano con la **vittima**; (ex – partner, amico, sconosciuto, collega);
- l'eventuale **diagnosi**.

Sulla base della **diagnosi** gli stalker possono dividersi in 2 gruppi:

- nel 1° gruppo (41%) si collocano soggetti con diagnosi di schizofrenia, disturbo delirante, psicosi affettiva e psicosi su base organica;
- nel 2° gruppo di non psicotici sono prevalenti le diagnosi di disturbo di personalità e in parte minore disturbi d'ansia e depressivi. L'abuso di sostanze è in commorbidità nel 25% dei casi e il disturbo di personalità cluster B risulta la diagnosi più diffusa (51%)

Sulla base delle **motivazioni** che inducevano ad attivare comportamenti di molestie assillanti gli stalker potevano essere distinti in 5 Tipi:

- 1 – Rifiutati (35,9%)
- 2 – Ricercatori di intimità (33,8%)
- 3 – Corteggiatori Incompetenti (15,2%)
- 4 – Rancorosi o Risentiti (11%)
- 5 – Predatori (4,1%)

1. Rifiutati: rientrano coloro che sono stati rifiutati da ex-partener, in cui il comportamento di stalking è conseguenza dell'interruzione di una relazione sentimentale. Questi tipi molestano la persona che li ha rifiutati per riconciliarsi o per vendicarsi del rifiuto subito.

Nutrono spesso sentimenti di ambivalenza nei confronti della vittima. Lo stalking rappresenta per loro un modo per mantenere una forma di relazione, in qualche modo gratificante.

- Provano forti sentimenti di rabbia e mostrano tratti di personalità "Dipendente", non riescono ad accettare il rifiuto;
- In qualche caso possono essere psicotici;
- Riescono a interrompere il loro comportamento persecutorio in modo strumentale, per evitare problemi con la giustizia.
- A questi di solito, fanno eccezione gli stalker con problemi psicotici, coloro i quali hanno problemi con la custodia dei figli e coloro che considerano quel rapporto, l'unica possibilità di una relazione significativa. Questa rappresenta la forma più intrusiva e persistente di stalker
- La maggior parte mostrano un disturbo di personalità, con tratti soprattutto narcisistici e antisociali. Più della metà abusa di sostanze (alcol, cocaina).

2. ricercatori di intimità: sono persone che hanno intenzione di costruire una relazione sentimentale (solitamente con persone sconosciute), con una persona identificata come oggetto del loro amore.

- Persistono nel comportamento persecutorio, nonostante la reazione della vittima
- Di solito vivono in un isolamento sociale e la ricerca insistente di una relazione fornisce una pseudo soluzione a tale condizione.
- Per questi una relazione fantastica è meglio di nessuna relazione, alcuni possono sviluppare sentimenti di gelosia o rabbia per l'indifferenza ai loro approcci. In alcuni può manifestarsi un Delirio Erotomanico (convinzione che l'amore sia reciproco); in altri, anche se una minoranza, possono presentare una "infatuazione morbosa" per la vittima.

È la forma più persistente (in media due o tre anni) e perpetrata prevalentemente da donne con disturbi psicotici.

3. corteggiatori incompetenti: sono persone poco esperte nella comunicazione interpersonale "socialmente incompetenti"

- Intellettualmente limitati (deficit cognitivi o un basso livello culturale)
- Le vittime sono estranei o contatti occasionali.
- Non sono motivati da un sentimento di amore, ma vogliono solo contattare un'altra persona, anche per un appuntamento.
- Riconoscono che il loro sentimento non è reciproco, ma sperano comunque di avere successo, facendo la caricatura del macio.
- Rinunciano facilmente alle vessazioni verso una vittima, per molestare in un secondo momento un'altra persona.

Tra i meno persistenti, ma con una forte recidività.

4. rancorosi o risentiti: sono convinti di aver subito un'ingiustizia,

- molestano per mettere in atto una vendetta, ben consapevoli del disagio che arrecano.
- Si ritengono una vittima, si sentono giustificati per ciò che stanno facendo.
- Loro comportamento, spesso dopo un conflitto con i colleghi o con i superiori.

- Nutrono sentimenti persecutori, hanno lo scopo di intimidire l'altro e sono gratificati dal potere che ne deriva.
- Disturbo dello spettro paranoico: personalità paranoide, disturbo delirante o schizofrenia di tipo paranoide.

5. *predatori*, coloro che stanno preparando un'aggressione di tipo sessuale.

- Nella maggior parte dei casi sono affetti da perversione sessuale, tipo parafilie (in particolare pedofilia, esibizionismo e feticismo).
- Sempre di sesso maschile, spesso vengono arrestati per molestie sessuali e omicidio; attaccano la vittima di sorpresa, dopo una attenta pianificazione. L'incapacità di avere relazioni con l'altro sesso, inizia nella pubertà.
- Intervento psichiatrico nel trattamento delle parafilie.
- Prioritario l'intervento penale.
- Possono avere dei precedenti per aggressioni sessuali.

Diverse condizioni psichiatriche si ritrovano tra gli stalker che possono essere psicotici, ma con maggiore frequenza presentano disturbi di personalità (cluster B borderline e narcisistico)

Da numerose ricerche fatte, emerge che gli stalkers psicotici sono meno violenti rispetto ai non psicotici.

Lo stalking può essere definito un fenomeno sociale, figlio di una modificazione dei ruoli anche e soprattutto all'interno della coppia. "*il comportamento di stalkin sarebbe una ricerca estrema e disperata di una relazione interpersonale*" (Curci, Galeazzi e Secchi, 2003), perciò alcuni la definiscono anche una patologia della relazione.

Psicologia dei molestatore

Indipendentemente da una sindrome psichiatrica piena, che possono soddisfare i criteri diagnostici di un disturbo mentale, secondo una classificazione internazionale sono stati identificati nel molestatore i tratti di una **personalità immatura**.

Meloy, ipotizza che nel comportamento del molestatore siano riconoscibili 5 fattori psicosociali:

- 1 – incompetenza sociale;
- 2 – isolamento e solitudine;
- 3 – ideazione ossessiva;
- 4 – aggressività;
- 5 – narcisismo patologico (che spiega l'indifferenza verso la sofferenza della vittima).

Si ritiene che probabilmente nei primi anni di vita, lo stalker abbia sviluppato un "legame di attaccamento" insicuro e ansioso.

L'attaccamento è quel sistema di pensieri, emozioni e comportamenti che comincia a strutturarsi con le prime interazioni tra il bambino e chi lo accudisce (in genere la madre). Alcuni comportamenti complessi, come la formazione del legame di coppia, l'attaccamento e

l'innamoramento potrebbero avere un substrato neuroanatomico costituito dal "cervello sociale" (Louis Cozolino).

Dopo la fine di una relazione sentimentale importante come può essere quella amorosa, lo stalker non attraversa progressivamente le fasi tipiche e fisiologiche, che denotano la fine di una relazione interpersonale, ovvero la fase della protesta e della rassegnazione.

Lo stalker appare fermo nella fase della protesta, che a volte drammaticamente si trasforma nella rabbia di abbandono.

In età infantile il molestatore potrebbe aver vissuto un abbandono, essere stato trascurato o abusato, oppure aver subito la perdita delle sue figure di riferimento e per tale motivo, aver poi sviluppato, una percezione negativa di sé e positiva degli altri. Questa modalità di sviluppo potrebbe spiegare in parte la rabbia da abbandono, nel momento in cui percepisce di perdere la relazione con un partner significativo.

La mente dello stalker è persistentemente occupata da pensieri relativi all'oggetto del suo "amore", creando idee persistenti, presenti anche negli stati affettivo-emotivo quali l'innamoramento e gli stati depressivi, non necessariamente di tipo ossessivo.

Il molestatore può presentare modalità ambivalenti di pensiero, con idee di idealizzazioni e di svalutazione nei confronti della vittima.

L'im maturità dello stalker potrebbe manifestarsi a livello cognitivo, con una convinzione distorta di essere capace di cambiare le emozioni della vittima, attraverso il suo comportamento di minacce ripetute.

L'umore può attraversare una prima fase di euforia, per diventare poi disforico, risentito, rabbioso, e qualche volta con scoppi di aggressività e impulsività, apparentemente sostenuto da inesauribile energia. La rabbia può mascherare sentimenti di vergogna e umiliazione, come risultato del rifiuto, indice di una ferita narcisistica.

Anche l'analogia dell'innamoramento è stata usata frequentemente, a proposito della condizione psicologica del molestatore: così come l'individuo innamorato dipendente da una sostanza, anche lo stalker è costantemente ansioso e iperattivo, pensa ossessivamente alla vittima, senza preoccuparsi dei sentimenti reciproci o delle conseguenze delle sue minacce.

Trattamento clinico

Il trattamento dello stalking deve essere individualizzato, in base alla tipologia dello stalker, con un approccio multifattoriale, dando priorità al disturbo psichico che presenta (dipendenza da sostanze, disturbo di personalità, psicosi ecc.).

Nel trattamento è importante valutare:

- il livello di motivazione al cambiamento;
- il livello di consapevolezza del problema;
- il contesto relazionale in cui il paziente sta vivendo (ad es.: detenzione o no);
- la storia personale;

Spesso lo stalker banalizza i propri comportamenti, tentando di screditare la vittima e/o negando i comportamenti devianti.

Paradossalmente, l'obbligatorietà del trattamento, può rappresentare un efficace strumento contro la recidiva.

Reati sentinella, stalker e interventi psico-criminologici

Laura Baccaro

Psicologa giuridica, criminologa, Presidente Associazione psicologo di strada

I comportamenti di molestie e poi di stalking possono essere considerati reati c.d. sentinella, ovvero dei reati che anticipano condotte lesive fino all'omicidio.

Il giudice Roia nel suo libro *"Crimini contro le donne: Politiche, leggi, Ibuone pratiche"* invita anche all'intervento trattamentale sull'autore di reato nella fase di cognizione. Ovvero l'imputato, qualora non siano presenti psicopatologie che incidano negativamente sulla capacità d'intendere e di volere, deve-può essere trattato. Il trattamento è necessario per acquisire la percezione del disvalore giuridico e sociale del comportamento in ottica di prevenzione della recidiva. E sono trattamenti sul riconoscimento e consapevolezza delle emozioni e dei comportamenti aggressivi e violenti, di rieducazione alla socialità e di riduzione del rischio della recidiva.

La partecipazione ai programmi di trattamento ha effetti anche per la vicenda giudiziaria del soggetto. in particolare:

"Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi del territorio il responsabile del servizio ne dà comunicazione al P.M. e al Giudice ai fini della valutazione (attenuazione delle esigenze cautelari)".

L'indagato sottoposto ad una misura cautelare non detentiva accetta un'osservazione trattamentale per poter ottenere dei benefici sul piano dell'attenuazione o revoca della misura coercitiva adottata. L'osservazione va da sé che deve essere rigorosa e strutturata per evitare manipolazioni o adesioni strumentali al fine di ottenere benefici.

L'importanza dei reati c.d. sentinella del maltrattamento

Il giudice Roia parla anche d'interventi per anticipare la soglia di osservazione dei reati c.d. sentinella del maltrattamento. Ovvero di quelle situazioni violente e aggressive segnalate da diversi agenti istituzionali o sociali che arrivano al Questore il quale può procedere all'ammonimento, cioè con un ordine di cessazione della condotta violenza, dell'autore di fatto. E

l'intervento trattamentale può essere proposto in fase di ammonimento o addirittura rafforzare l'atto amministrativo dell'ammonimento con un'ingiunzione trattamentale.

Questo perché alcuni comportamenti e modalità di comunicazione del presunto stalker sono da considerare "eventi sentinella" cioè eventi che preludono a quell'escalation del comportamento di stalking e violenza che ben conosciamo.

Diventa importante ai fini della prevenzione di violenza e maltrattamento riconoscere i reati c.d. sentinella, le comunicazioni violente e tutti i comportamenti molesti che possono diventare reato di stalking. Quindi abbinare all'ammonimento del Questore dei colloqui psico-criminologici è fondamentale. Questi colloqui servono per limitare ed effettivamente intervenire sulla prevenzione della commissione dei reati. Interventi preventivi per la tutela della vittima piuttosto che repressione dei comportamenti quando già sono avvenuti e la vittima ha già subito un danno. Nello specifico è importante che il sistema di giustizia sia in grado di avvalersi di professionisti (esperti psicologici e psichiatri) per consulenze durante la fase investigativa, i processi e infine per il trattamento durante la condanna.

Le consulenze sono sulla valutazione dei rischi di escalation della violenza, di recidiva, di non adesione alle misure cautelari, etc. a partire da un'analisi criminodinamica e criminogenetica.

Diventa importante la valutazione della personalità e dello stato psicologico dell'autore di reato ai fini della valutazione del rischio e per definire le linee del trattamento più idoneo ed efficace.

Vista la costellazione di comportamenti ricompresi nelle diverse definizioni di stalking diventa difficile individuare lo strumento standardizzato più adeguato per la valutazione del rischio soprattutto se si tiene conto delle motivazioni sottostanti.

Per gli stalkers la sola valutazione dei rischi con strumenti standard di valutazione è inadeguata in termini di "rischio di violenza" perché non considera tutti i settori del rischio che comprendono **persistenza, escalation, recidiva, danno psico-sociale e psicologico**. Inoltre, i fattori di rischio per ciascun punto, es. escalation, variano in base al tipo di stalker da valutare.

Sapere che **tipo di stalker** abbiamo di fronte consente perciò di porre in essere adeguate forme e misure di protezione per la vittima ma anche di gestione, trattamento e intervento psico-criminologico sullo stalker. Fondamentale diventa la valutazione clinica del soggetto integrata con un'analisi criminogenetica e criminodinamica dei fatti.

Gli **interventi terapeutici e trattamentali** con lo stalker sono operazioni strutturate e complesse, che richiedono modalità multidisciplinari di presa in carico e gestione specie se sono presenti psicopatologie.

Ci sono alcuni casi di stalking in cui è sufficiente educare l'autore del reato sull'illegalità del loro comportamento per porre fine alle molestie.

Tuttavia, per la maggior parte degli stalkers, il comportamento è sostenuto da più gravi e pervasivi problemi e il trattamento è più difficile e duraturo.

Il Trattamento psico-criminologico integrato (TPCI)

I colloqui trattamentali indagano gli aspetti criminogenetici e criminodinamici del comportamento persecutorio e/o violento e perciò sono la base per la valutazione del rischio di commissione reato. Il trattamento molto importante per la tutela della vittima.

Inoltre, la letteratura indica diverse tipologie di stalker, diverse tipologie di maltrattanti e abusatori e durante il colloqui si chiariscono questi aspetti. Definire le tipologie, le categorie è essenziale per la scelta degli interventi più efficaci.

Anche a Padova esiste la possibilità del trattamento per i presunti stalker o autori di reato di stalking e di comportamenti aggressivi. Gli indiziati e gli indagati sono seguiti secondo il modello del Trattamento psico-criminologico integrato (TPCI) che si basa sulle maggiori evidenze scientifiche.

Gli incontri sono individuali proprio per aderire alle richieste cautelari, o delle indicazioni dell'ammonimento o in base alle esigenze socio-personologiche del soggetto.

Gli incontri di Trattamento psico-criminologico integrato sono settimanali, con monitoraggio continuo e frequenti valutazioni del rischio per una completa tutela della vittima. Il trattamento dura dai 9 ai 12 mesi.

Fondamentale è il continuo contatto e confronto con il difensore o gli Enti preposti invariants.

Allegati

Violenza contro le donne, Camera dei deputati

Servizio Studi XVIII legislatura



25 novembre 2019

A partire dalla XVII legislatura, con la ratifica della Convenzione di Istanbul, il Parlamento ha adottato una serie di misure volte a contrastare la violenza contro le donne, perseguendo tre obiettivi: prevenire i reati, punire i colpevoli e proteggere le vittime.

In questa direzione nella scorsa legislatura sono andate le modifiche al codice penale e di procedura penale, per inasprire le pene di alcuni reati, più spesso commessi nei confronti di donne, l'emanazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza di genere e la previsione di stanziamenti per il supporto delle vittime.

In questa legislatura il Parlamento ha approvato la legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso), volta a rafforzare le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica. Si ricorda, infine, che è stata istituita, al Senato, la Commissione d'inchiesta monocamerale sul femminicidio.

La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere nella legge n. 69 del 2019

Il Parlamento ha approvato, con numerose modifiche, il disegno di legge del Governo C. 1455, volto a inasprire la repressione penale della violenza domestica e di genere e ad introdurre ulteriori disposizioni di tutela delle vittime. La legge 19 luglio 2019, n. 69, interviene sul codice penale, sul codice di procedura, sul c.d. codice antimafia e sull'ordinamento penitenziario.

In particolare, per quanto riguarda il diritto penale, la legge introduce nel codice quattro nuovi delitti:

- il **delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** (nuovo art. 583-quinquies c.p.), punito con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando dalla commissione di tale delitto consegue l'omicidio si prevede la pena dell'ergastolo. La riforma inserisce inoltre questo nuovo delitto nel catalogo dei reati intenzionali violenti che danno diritto all'indennizzo da parte dello Stato;
- il **delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate** (c.d. Revenge porn, inserito all'art. 612-ter c.p. dopo il delitto di stalking), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro; la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta al fine di recare nocimento agli interessati. La fattispecie è aggravata se i

fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o con l'impiego di strumenti informatici;

- il **delitto di costrizione o induzione al matrimonio** (art. 558-bis c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso in danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
- il **delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa** (art. 387-bis), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Inoltre, con ulteriori interventi sul codice penale, la legge n. 69/2919 prevede modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) volte a: inasprire la pena; prevedere una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato. Inoltre, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell'elenco dei delitti che consentono nei confronti degli indiziati l'applicazione di misure di prevenzione, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere.

Vengono **modificati** anche:

- il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), con un inasprimento della pena;
- i delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis e ss. c.p.), inasprendo le pene e ampliando il termine concesso alla persona offesa per sporgere querela (dagli attuali 6 mesi a 12 mesi). Il provvedimento, inoltre, rimodula e inasprisce le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore;
- il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) con la previsione di un'aggravante (pena aumentata fino a un terzo) quando gli atti siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. Tale delitto diviene inoltre procedibile d'ufficio;
- il delitto di omicidio, con l'estensione del campo di applicazione delle aggravanti dell'omicidio aggravato dalle relazioni personali.

Infine, con una modifica all'art. 165 c.p., il provvedimento prevede che **la concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di violenza domestica e di genere sia subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero.**

Per quanto riguarda la procedura penale, l'esame parlamentare alla Camera del disegno di legge C. 1455 ha sostanzialmente confermato l'originario impianto del Governo volto a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, conseguentemente accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime

(c.d. **Codice rosso**). A tal fine, la **legge n. 69 del 2019** prevede, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere:

- che la **polizia giudiziaria**, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta.
- che il **pubblico ministero**, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; tale termine può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa;
- che la **polizia giudiziaria** proceda ritardato al compimento degli atti di indagine delegati dal PM e ponga, sempre senza ritardo, a disposizione del PM la documentazione delle attività svolte.

Con ulteriori interventi sul codice di procedura penale, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, la legge, tra l'altro:

- introduce l'obbligo per il giudice di penale - se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative all'affidamento di minori o relative alla responsabilità genitoriale - di trasmettere senza ritardo al giudice civile i provvedimenti adottati nei confronti di una delle parti, relativi ai delitti di violenza domestica o di genere;
- modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico);
- prevede una serie di obblighi di comunicazione alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere e al suo difensore relativi all'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione, di applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato.

Infine, accanto alle modifiche al codice di procedura penale e al codice penale, la legge n. 69/2019 prevede ulteriori disposizioni volte:

- a prevedere l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere; interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere;
- a modificare l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) per consentire l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno e per estendere ai condannati per i delitti di violenza domestica e di genere la possibilità di sottoporsi a un trattamento

psicologico con finalità di recupero e di sostegno suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari;

- ad individuare nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

Focus

Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere: documenti acquisiti dalla Commissione Giustizia <https://temi.camera.it/leg18/post/tutela-delle-vittime-di-violenza-domestica-e-di-genere-documenti-acquisiti-dalla-commissione-giustizia.html>

Dossier

Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere <https://temi.camera.it/dossier/OCD18-11384/disposizioni-materia-tutela-vittime-violenza-domestica-e-genere.html>

Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere <https://temi.camera.it/dossier/OCD18-11854/disposizioni-materia-tutela-vittime-violenza-domestica-e-genere-1.html>

L'attività parlamentare nella XVIII legislatura

In XVIII legislatura, oltre all'esame del disegno di legge del Governo (C. 1455), e di altre proposte di legge di iniziativa parlamentare volte a introdurre ulteriori disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, nella seduta del 14 novembre 2018 l'Assemblea della Camera ha esaminato le mozioni Annibali, Boldrini, Gebhard ed altri n. 1-00070, D'Arrando, Panizzut ed altri n. 1-00074 e Carfagna ed altri n. 1-00075 concernenti iniziative volte a prevenire e contrastare la violenza contro le donne, impegnando il Governo a raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul, ad attuare la strategia delineata dal Piano nazionale 2017-2020, ad assumere iniziative per favorire il coordinamento tra processo penale, civile e procedimenti presso i tribunali per i minorenni, al fine di garantire un'efficace protezione delle donne e dei loro figli e per evitare l'affido condiviso nei casi in cui vi sia violenza domestica. Il Governo è poi impegnato «a promuovere la parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere attraverso l'educazione scolastica, assumendo iniziative per destinare a tale scopo nuove risorse finanziarie; a promuovere strumenti e procedure di valutazione del rischio di letalità per la vittima, gravità, reiterazione e recidiva del reato, partendo dai protocolli di valutazione del rischio sviluppati nell'ambito degli studi e delle ricerche sulla violenza di genere e ai protocolli investigativi in via di diffusione presso le forze dell'ordine con specifico riferimento a questa materia (ad esempio, il protocollo Eva); ad assumere iniziative per investire risorse adeguate per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale chiamato ad interagire con la vittima, polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale

sanitario, anche nell'ambito di specifiche provviste finanziarie destinate alla violenza di genere». Dovranno poi essere favorite «modalità organizzative condivise, utili ad assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti e la protezione alla vittima anche in ambito processuale, così come indicato nelle linee guida del Consiglio superiore della magistratura»; ed «adottate politiche volte a garantire la parità di genere e ad incrementare l'occupazione femminile, elemento quest'ultimo fondamentale per la liberazione delle donne dalla violenza».

Infine, si ricorda che il Senato, con delibera del 16 ottobre 2018, ha istituito anche per la XVIII legislatura la Commissione monocamerale di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. La Commissione, che si avvale degli approfondimenti e delle indagini già svolte dall'omonima Commissione istituita in XVII legislatura, si prefigge il compito di svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, di monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul, nonché di accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti, verificando altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro. La Commissione, inoltre, è competente per accertare la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza e per monitorare:

- l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza;
- l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza di genere delle risorse stanziare;
- l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio.

La ratifica della Convenzione di Istanbul e la sua attuazione

Nel corso della XVII legislatura, con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica - meglio nota come 'Convenzione di Istanbul' - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche.

La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché prevedere la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate.

Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della Convenzione). La Convenzione stabilisce inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne.

Di rilievo inoltre la previsione che stabilisce l'applicabilità della Convenzione sia in tempo di pace sia nelle situazioni di conflitto armato, circostanza, quest'ultima, che da sempre costituisce momento nel quale le violenze sulle donne conoscono particolare esacerbazione e ferocia.

La Convenzione interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela. La Convenzione individua negli Stati i primi a dover rispettare gli obblighi da essa imposti, i cui rappresentanti, intesi in senso ampio, dovranno garantire comportamenti privi di ogni violenza nei confronti delle donne.

Gli obiettivi della Convenzione sono elencati nel dettaglio dall'articolo 1:

- a. proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- b. contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
- c. predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
- d. promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- e. sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

Il decreto-legge n. 93 del 2013

A pochi mesi di distanza dalla ratifica della Convenzione di Istanbul il Parlamento ha convertito in legge il decreto-legge 93/2013, che contiene disposizioni volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere. Significativamente, nelle premesse del provvedimento d'urgenza si ritiene «che il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato rendono necessari interventi urgenti volti a inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica».

In particolare, e a seguito dell'esame parlamentare, il provvedimento interviene sul codice penale:

- introducendo un'**aggravante comune** (art. 61, n. 11-quinquies) per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in **danno o in presenza di minori o di una donna in gravidanza**;
- modificando le aggravanti per i delitti di violenza sessuale per prevedere specifiche circostanze relative alla commissione dei **delitti nei confronti di familiari**;
- modificando il **reato di atti persecutori** (art. 612-bis, c.d. stalking), con particolare riferimento al regime della querela di parte. La querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate; in tutti gli altri casi, comunque, una volta presentata la querela, la rimessione potrà avvenire soltanto in sede processuale. Il delitto resta perseguibile d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. La

riforma ha inoltre previsto una aggravante quando il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Il decreto-legge interviene anche sul codice di procedura penale, prevedendo, in particolare:

- la possibilità di procedere ad intercettazioni anche quando si indaga per stalking;
- a tutela delle vittime, modifiche alle misure relative all'allontanamento - anche d'urgenza - dalla casa familiare e all'arresto obbligatorio in flagranza dell'autore delle violenze. È stata inoltre introdotta la possibilità di operare anche un controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico) del presunto autore di atti di violenza domestica;
- specifici obblighi di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria alla persona offesa dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare nonché modalità protette di assunzione della prova e della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili;
- una modifica delle disposizioni di attuazione del codice di procedura, inserendo i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza.

Sempre **a tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere**, la riforma:

- introduce la misura di prevenzione dell'ammonizione del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di stalking;
- estende alle vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili l'ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito;
- prevede che le forze dell'ordine che ricevono dalla vittima notizia di uno dei reati di sfruttamento sessuale o di violenza sessuale o di maltrattamenti in famiglia abbiano l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, se ne fa richiesta, a metterla in contatto con la vittima;
- riconosce agli stranieri vittime di violenza domestica la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno;
- stabilisce che la relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica debba contenere un'analisi criminologica della violenza di genere;
- demanda al Ministro per le pari opportunità l'elaborazione di un Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, per il quale è previsto un finanziamento di 10 milioni di euro per il 2013, prevedendo azioni a sostegno delle donne vittime di violenza.

Il Piano di azione contro la violenza di genere

L'art. 5 del citato D.L. 93/2013 ha previsto l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, con lo scopo di affrontare in modo organico e in sinergia con i principali attori coinvolti a livello sia centrale che territoriale il fenomeno della violenza contro le donne.

Il Piano è elaborato dal Ministro per le pari opportunità, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, ed adottato dal medesimo Ministro, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Esso è inoltre predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

Le finalità del Piano sono molto ampie e riguardano interventi relativi ad una pluralità di ambiti: dall'educazione nelle scuole alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche attraverso un'adeguata informazione da parte dei media; dal potenziamento dei centri antiviolenza e del sostegno alle vittime al recupero degli autori dei reati; dalla raccolta di dati statistici alla formazione degli operatori di settore. Il Piano assicura il coordinamento ed il coinvolgimento di tutti i livelli di governo interessati, basandosi sulle buone pratiche già realizzate a livello territoriale, anche grazie alle azioni di associazioni e soggetti privati.

Il primo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015. Il Piano ha durata biennale ed è dunque giunto a scadenza nel luglio del 2017.

Nel dicembre 2017 è stato emanato il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 -2020.

Il nuovo Piano si fonda su **quattro linee di intervento: prevenzione, protezione e sostegno, repressione dei reati, assistenza e promozione.**

Quanto alla prevenzione, le priorità sono il rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione, la formazione degli operatori del settore pubblico e del privato sociale, l'attivazione di programmi di intervento per gli uomini autori o potenziali autori di violenza, la sensibilizzazione dei mass media sul ruolo di stereotipi e sessismo.

Sul versante della protezione e del sostegno alle vittime, la priorità è la presa in carico; seguono percorsi di empowerment economico finanziario, lavorativo e autonomia abitativa. Quanto alla repressione dei reati, le priorità sono: garantire la tutela delle donne vittime di violenza (compreso lo stalking) attraverso una efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, gravità, reiterazione e recidiva; migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie a sostegno degli interventi previsti dal Piano, occorre fare riferimento alle risorse del Fondo per le pari opportunità.

Il decreto-legge n. 93 del 2013 dispone al riguardo un incremento del predetto Fondo per le pari opportunità di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2013, vincolati al finanziamento del piano contro la violenza di genere (art. 5, comma 4).

Per gli anni 2014, 2015, e 2016 ha provveduto la legge di stabilità 2014, aumentando ulteriormente il Fondo di 10 milioni per ciascuno di questi anni, con vincolo di destinazione al piano medesimo (art. 1, comma 217, L. n. 147/2013).

Un ulteriore finanziamento, di natura permanente, è invece specificamente destinato, nell'ambito del piano, al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e

dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza: a tal fine il Fondo per le pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per il 2013, di 7 milioni per il 2014 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2015 (art. 5-bis DL n. 93/2013).

Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, provvede annualmente a ripartire le risorse tra le regioni, tenendo conto di una serie di criteri indicati dalla legge (art. 5-bis, comma 2, DL n. 93/2013).

Tutte le risorse confluiscono, dunque, nel Fondo per le pari opportunità e sono appostate - unitamente agli altri eventuali ulteriori interventi a carico del Fondo - nel cap. 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per essere successivamente trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio, dove sono ripartite tra i diversi interventi. Nell'esercizio finanziario 2017 il Fondo ha subito un significativo incremento dovuto ad un rifinanziamento di circa 49 milioni di euro mediante interventi di sezione I e II della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Le risorse trasferite dal Fondo al bilancio della Presidenza del Consiglio, al cap. 496 (Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne) - in cui sono iscritti sia i fondi destinati al Piano straordinario (art. 5, DL 93/2013) che quelli per i centri antiviolenza e le case rifugio (art. 5-bis, DL 93/2013) - per il 2017 sono risultate pari a 21,7 mln di euro (di cui 12,7 mln ripartiti tra le regioni con DPCM 1° dicembre 2017 per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio).

Nella legge di bilancio 2018 sul capitolo 2108 (Fondo per le pari opportunità), che viene rifinanziato per circa 45 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, risultano i seguenti stanziamenti:

Anno	stanziamento
2018	€ 69.216.274
2019	€ 67.306.120
2020	€ 62.306.739

Nel biennio 2018-2019, per quanto riguarda la quota parte da destinare al citato Piano contro la violenza alle donne, sul cap. 496 del bilancio della Presidenza del Consiglio risultano stanziati le seguenti risorse:

- 35,4 mln di euro per il 2018; con DPCM 9 novembre 2018 sono stati ripartiti tra le regioni 20 mln di euro da destinare ai centri antiviolenza e alle case rifugio (art. 5-bis, DL 93/2013).
- 33,1 mln di euro per il 2019.

L'omicidio aggravato dalle relazioni personali

Negli ultimi giorni della XVII legislatura il Parlamento ha approvato la legge n. 4 del 2018, volta a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico (A.S. 2719), che

ricosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da:

- il coniuge, anche legalmente separato o divorziato;
- la parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata;
- una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.

La legge, inoltre, modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p.

Rispetto alla norma vigente, che punisce l'uxoricidio (omicidio del coniuge) con la reclusione da 24 a 30 anni (la pena base per l'omicidio non può essere inferiore a 21 anni di reclusione), il provvedimento aumenta la pena ed estende il campo d'applicazione della norma. Modificando l'art. 577 c.p., infatti, è prevista la pena dell'ergastolo se vittima del reato di omicidio è:

- il coniuge, anche legalmente separato;
- l'altra parte dell'unione civile;
- la persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

Il provvedimento dunque non solo aumenta la pena per l'uxoricidio ma ne estende l'applicazione al rapporto di unione civile e alla convivenza, prevedendo l'ergastolo in caso di attualità del legame personale. Con i vigenti limiti di pena (reclusione da 24 a 30 anni) viene invece punito l'omicidio del coniuge divorziato o della parte della cessata unione civile.

Focus

La legge n. 4 del 2018, che tutela gli orfani a causa di crimini domestici
https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_la_legge_xxx_del_2017
di_tutela_degli_orfani_a_causa_di_crimini_

L'applicabilità delle misure di prevenzione agli indiziati di stalking

Con l'entrata in vigore della recente legge 17 ottobre 2017, n. 161, di riforma del Codice antimafia, agli indiziati di stalking potranno essere applicate nuove misure di prevenzione.

In particolare, sarà applicabile la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato di atti persecutori l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Infine, con il consenso dell'interessato, anche allo stalker potrà essere applicato il c.d. braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità.

La riforma del Codice consente inoltre l'applicazione agli indiziati di stalking anche delle misure di prevenzione patrimoniali.

Esclusione delle condotte riparatorie per lo stalking

Infine, l'art. 1 della legge n. 172 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, ha escluso che il delitto di atti persecutori (c.d. stalking) possa essere estinto a seguito di condotte riparatorie, come in precedenza previsto dall'art. 162-ter del codice penale.

L'art. 162-ter, introdotto dalla recente legge n. 103 del 2017, di riforma del processo penale, prevede infatti che le condotte riparatorie del danno operino come causa estintiva del reato nei reati procedibili a querela soggetta a remissione; in tali casi, quando l'imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato - ove possibile - le sue conseguenze dannose o pericolose, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito a offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e ss. del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. All'esito positivo delle condotte riparatorie il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato.

Con l'entrata in vigore della legge n.172 del 2017 è stata esclusa l'applicabilità della nuova causa di estinzione dei reati al reato di atti persecutori.

Il sostegno economico delle vittime

Infine, si ricorda che nel corso della XVII legislatura è stata data piena attuazione alla direttiva 2004/80/CE, relativa all'indennizzo delle vittime di reato, che vincola gli Stati membri UE a prevedere un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.

Con la legge n. 122 del 2016, Legge europea 2015-2016, peraltro poi modificata dalla legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017), il legislatore ha riconosciuto il diritto all'indennizzo «alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale [caporalato], ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 [percosse] e 582 [lesioni personali], salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale».

L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali; per i reati di violenza sessuale e di omicidio l'indennizzo è comunque elargito, alla vittima o agli aventi diritto, anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

Il D.M. 31 agosto 2017 ha determinato i seguenti importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti:

Reato di omicidio	7.200 euro
Omicidio commesso dal coniuge o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa	8.200 euro (in favore dei figli della vittima)

Violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità	4.800 euro
Altri reati	massimo 3.000 euro a titolo di rifusione delle spese mediche e assistenziali


Statistiche

L'Istituto nazionale di statistica e il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio hanno reso disponibile, sul sito dell'ISTAT, un apposito portale internet, che fornisce un quadro informativo integrato sulla violenza contro le donne in Italia. E' a questo portale che occorre riferirsi per i dati più aggiornati sulla violenza di genere, anche in prospettiva europea e internazionale.


Ulteriori dati statistici possono essere tratti:

- dalla Relazione finale della Commissione parlamentare sul fenomeno del femminicidio e la violenza di genere costituita presso il Senato che nel 2017 ha svolto un'intensa attività conoscitiva, elaborando in modo sistematico i dati forniti, durante le audizioni, soprattutto da ISTAT, Ministero dell'Interno e Forze dell'ordine. L'Ufficio Valutazione Impatto del Senato, inoltre, il 25 novembre 2018 ha pubblicato il report In difesa delle donne, che contiene anche approfondimenti sulle attività di tutela delle vittime realizzate a livello regionale;
- dalla relazione al Parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (DOC XXXVIII, n. 1, presentato il 20 dicembre 2018). Come richiesto dall'art. 3 del decreto-legge n. 93 del 2013, infatti, la Relazione contiene uno specifico capitolo dedicato all'analisi criminologica della violenza di genere.

La relazione, analizzando i reati di atti persecutori, maltrattamenti, percosse, violenze sessuali per gli anni 2015, 2016 e 2017, evidenzia un'assoluta prevalenza delle vittime di genere femminile la cui incidenza, sul totale delle vittime, mostra però un decremento tra l'anno 2015 e 2016 (-0,52%) mentre, nell'anno 2017, si torna sostanzialmente ai valori fatti registrare nel 2015. Un'analisi delle vittime per nazionalità mostra un lieve ma costante incremento delle vittime straniere.



Tra i dati più significativi riportati dalla Relazione si evidenzia come in ambito familiare affettivo, se nel 2008 le donne rappresentano il 58,42% del totale delle persone uccise, nel 2013 la percentuale è del 69,44%, nel 2016 del 72,26% (con 112 vittime di sesso femminile rispetto alle 155 persone uccise). Tuttavia, nel 2017, tale percentuale scende al 67,38% con 95 vittime di sesso femminile rispetto alle 141 vittime totali registrate.



Per quanto riguarda il rapporto che lega la vittima del reato con l'autore, la relazione rileva che, per il 2017, nel 43,4% dei casi la donna vittima di omicidio volontario era legata da un rapporto

sentimentale con il suo autore (dato in notevole flessione rispetto al biennio precedente: 51% nel 2015 e nel 2016).

Si ricorda, inoltre, che il Ministero della Giustizia nel 2017 ha pubblicato Femminicidio in Italia. Inchiesta statistica (2010-2016), a cura della Direzione generale di statistica.

Il documento censisce le uccisioni di donne da parte di uomini nel quinquennio 2012-2016 evidenziando una media di 150 omicidi all'anno [157 nel 2012, 179 nel 2013, 152 nel 2014, 141 nel 2015, 145 nel 2016] e raccoglie le evidenze statistiche (e le storie) raccolte dalla lettura di oltre 400 sentenze di omicidio di donne emesse tra il 2012 e il 2016, qualunque sia stato l'esito e il rito processuale seguito dagli uffici giudiziari che hanno inviato la documentazione.

L'indagine rileva che nel 55,8% dei casi tra autore e vittima esiste una relazione sentimentale, in atto al momento dell'omicidio o pregressa. Se a questi si aggiungono i casi in cui tra autore e vittima esisteva una relazione di parentela si scopre che in circa il 75% dei casi le donne muoiono nell'ambito familiare, all'interno cioè di quell'ambiente che teoricamente dovrebbe proteggerle di più.

Inchiesta con analisi statistica sul femminicidio in Italia

Fabio Bartolomeo


Ministero della giustizia – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa⁹

Introduzione

Donne uccise da uomini, perché sono donne. Questo è il femminicidio.

Un massacro, a vedere i numeri. Circa 150 casi all'anno in Italia [157 nel 2012, 179 nel 2013, 152 nel 2014, 141 nel 2015, 145 nel 2016], un totale di circa 600 omicidi negli ultimi quattro anni. Significa che in Italia ogni due giorni (circa) viene uccisa una donna.

Omicidi di donne in Italia¹⁰



Se ne contano migliaia nel mondo. Numeri da genocidio.

Abbiamo pensato che fosse corretto saperne di più e così abbiamo raccolto il maggior numero possibile di sentenze, relative a tutti gli omicidi di donne avvenuti nel nostro Paese a partire dal 2010.

⁹ [https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Femminicidio%20in%20Italia%20-%20Inchiesta%20statistica%20\(2010%20a%202016\).pdf](https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Femminicidio%20in%20Italia%20-%20Inchiesta%20statistica%20(2010%20a%202016).pdf)

¹⁰ Dati forniti dal Ministero dell'Interno

Cos'è il "femminicidio"

Il femminicidio rappresenta una parte preponderante degli omicidi di donne, con la caratteristica della maturazione in ambito familiare o all'interno di relazioni sentimentali poco stabili.


E' noto che il termine femminicidio, nell'accezione comunemente intesa, è un neologismo che può essere fatto risalire agli anni 90, per qualificare gli omicidi basati sul genere, che vedono come vittima la donna "in quanto donna". In un momento in cui non erano ancora conosciuti dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - che indicano come la prima causa di uccisione nel mondo delle donne tra 16 e i 44 anni sia ad opera di persone conosciute - si ritenne importante dare un nome a questa tipologia di omicidio al fine di rendere "visibile" il fenomeno.

L'ordinamento italiano non prevede l'ipotesi di femminicidio come ipotesi di reato autonoma ma solo come circostanza aggravante. La recente normativa (decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119: c.d "legge contro il femminicidio"), che anche porta tra le sue motivazioni quella di rispondere al "susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato", non definisce la fattispecie di femminicidio, ma disciplina e rafforza l'azione rivolta a contrastare e prevenire la violenza di genere che racchiude al suo interno varie categorie di condotte criminose (oltre all'omicidio i maltrattamenti, lo stalking, le percosse, le lesioni, ...) accomunati dal contesto e dal soggetto passivo cui sono diretti. Quanto al femminicidio, che fa proprio (o contiene in sé) il concetto culturale di violenza di genere, è un'espressione che descrive il fenomeno con riferimento alle sue basi empirico-criminologiche, ponendo in risalto la posizione o il ruolo dell'autore.

L'inchiesta statistica

Questa inchiesta raccoglie le evidenze statistiche (e le storie) raccolte dalla lettura di oltre 400 sentenze di omicidio di donne emesse tra il 2012 e il 2016, qualunque sia stato l'esito e il rito processuale seguito dagli uffici giudiziari che hanno inviato la documentazione. In ragione della

FEMMINICIDI E ALTRI OMICIDI DI DONNE



possibile differenza temporale tra il momento in cui è stato commesso l'omicidio e il dibattito, i fatti raccontati risalgono al periodo 2010-2015. Istintivamente si può pensare che i femminecidii siano una quota significativa ma non prevalente degli omicidi di donne. I dati offrono un quadro sconvolgente. Su 417 sentenze esaminate, 355 sono classificabili come femminecidio, che rappresenta l'85% dei casi. Gli "altri omicidi di donne"

rientrano per lo più nella casistica delle rapine finite male e nelle esecuzioni della criminalità organizzata.

La distribuzione geografica risulta sostanzialmente omogenea nelle diverse zone del paese.

Dall'analisi delle sentenze si evince che nell'87,9% dei casi il rapporto tra autore e vittima è di uno a uno. Il 9,1% dei casi ha evidenziato un autore con più vittime (molto spesso sono i figli minori), mentre il 12,1% delle sentenze riguarda episodi con più autori a danno di una o più vittime.

Numerosità autori e vittime	
un solo autore	87,9%
contro una sola vittima	90,9%
contro più vittime	9,1%
più di un autore	12,1%

Sono quasi sempre gli uomini a uccidere le donne. Nell' 88,5% dei casi l'autore del reato è un uomo e la vittima è una donna. In una piccola percentuale dei casi, due su cento, è successo che una donna fosse uccisa da un'altra donna. Emerge poi che nel 9,2% dei casi gli autori fossero in

Sesso autori e vittime	
una sola vittima donna	90,5%
autore un solo uomo	88,5%
autore una sola donna	2,3%
autori più di uno (sia uomini che donne)	9,2%
più di una vittima (anche uomo e donna)	9,5%

complicità uomini e donne a danno di altre donne. Infine, nel 9,5% dei casi, a fronte di uno o più autori del reato, le vittime sono più di una, inclusi uomini (il che include anche la categoria dei figli maschi della vittima). Nel complesso, gli uomini si ritrovano tra gli autori nel 98% dei casi.

La nazionalità dell'autore, pur confermando la prevalenza di soggetti italiani, evidenzia una marcata incidenza del fenomeno tra gli stranieri presenti nel nostro paese.

Nazionalità autore	
Italiana	74,5%
Straniera	25,5%
est europa	46,2%
nord africa	24,0%
asia	14,4%
centro-sud america	10,6%
altro	4,8%

Nazionalità vittima	
Italiana	77,6%
Straniera	22,4%
est europa	58,9%
centro-sud america	14,4%
nord africa	13,3%
asia	10,0%
altro	3,3%

Non molto dissimile il dato sulla nazionalità della vittima anche in ragione del contesto familiare in cui prevalentemente avvengono questi omicidi e che tipicamente riguarda connazionali.

Nel 55,8% dei casi tra autore e vittima esiste una relazione sentimentale, in atto al momento dell'omicidio o pregressa. Se a questi si aggiungono i casi in cui tra autore e vittima esisteva una relazione di parentela si scopre che in circa il 75% dei casi le donne muoiono nell'ambito familiare, all'interno cioè di quell'ambiente che teoricamente dovrebbe proteggerle di più.

All'interno della classe di omicidi avvenuti tra partner il 63,8% dei casi evidenzia che la vittima e l'autore sono coniugi o conviventi, il 12% fidanzati, il 24% aveva intrattenuto una relazione

Rapporto autori e vittime	
relazione sentimentale	55,8%
in atto (coniugi o conviventi)	63,8%
in atto (fidanzati)	12,0%
pregressa	24,2%
relazione di parentela	17,5%
conoscenti o amici	15,1%
sconosciuti	9,4%
rapporto di lavoro	2,2%


sentimentale (matrimonio, convivenza o fidanzamento) terminata per vari motivi qualche tempo prima dell'omicidio.

Come già osservato, nel 17,5% autore e vittima sono legati da una relazione di parentela (più della metà delle volte, si tratta di un legame tra figlio e madre), nel 15,1% sono conoscenti o amici, in solo il 2,2% dei casi autore e vittima sono colleghi o datori di lavoro mentre nel 9,4% dei casi la vittima e l'autore non si conoscono tra loro (casi di prostitute, oppure signore anziane che vivono da sole).

La percentuale di casi in cui esiste una relazione sentimentale o di parentela tra autore e vittima, sale se si considerano i solo casi classificati come "femminicidi" in senso stretto.

Gli omicidi che avvengono all'interno di un'abitazione sono nel 35,2% dei casi nell'abitazione della vittima, nel 34,1% nella casa coniugale e solo nel 2,9% dei casi in casa dell'autore. Il 15,8% degli omicidi è avvenuto in strada, in genere luoghi appartati, parchi, campi agricoli oppure davanti al portone delle vittime. Solo nel 4% dei casi l'omicidio è avvenuto in un esercizio commerciale o in locali pubblici (ospedale, chiesa, ufficio postale). Gli altri omicidi, pari al 8% dei casi, sono stati compiuti all'interno di automobili, furgoni o in stanze di hotel.

Dall'analisi emerge, soprattutto con riferimento al femminicidio, un profilo "primitivo" circa le modalità dell'omicidio. Non siamo solo in presenza di esecuzioni rapide con arma da fuoco, ma di veri e propri ammazzamenti a seguito di colluttazioni corpo-a-corpo in cui l'uomo sfoga una rabbia inaudita. L'arma prevalentemente utilizzata è il coltello, che richiama all'ambito domestico, all'uso del mezzo che si trova più a portata di mano nel momento del raptus.



Nel 40,2% dei casi le donne vengono colpite ripetutamente e comunque quasi mai con soli uno o due colpi mortali, con arma da punta e taglio (coltelli da cucina, pugnali) per poi essere spesso anche soffocate con le mani o il braccio. Nel 9% dei casi la vittima è aggredita e uccisa senza uso di armi, con pugni, calci

e testate e poi strangolata o soffocata. Nel 15,5% dei casi, la donna è colpita e uccisa con oggetti di varia natura: martelli, accette, picconi, bastoni, spranghe e rastrelli impiegati brutalmente e ripetutamente sulla vittima fino a renderla esanime, a fracassarle il cranio.

Nel 12,8% delle volte l'arma utilizzata è un'arma da fuoco, pistola o fucile. Ma ciò che colpisce che anche in questo caso, quando cioè il tipo di arma è di quelli con cui presumibilmente un colpo sarebbe sufficiente a centrare il truce obiettivo dell'autore, le sentenze raccontano che vengono sparati più colpi.

Nel 18% dei casi la vittima è stata sorpresa e strangolata per mezzo di cavi elettrici, fil di ferro, cinture, sciarpe, lacci o mani; a volte il soffocamento è avvenuto tramite cuscini o sacchetti di plastica. Nel 3,3% degli episodi di omicidio è stato constatato l'utilizzo di liquido infiammabile e accendino utilizzati per occultare il corpo della vittima già deceduta oppure impiegati direttamente sulla vittima ancora in vita.

In tanti casi, l'autore ha cercato di occultare il cadavere. Tra le tecniche utilizzate anche quella dell'incendio del corpo della donna uccisa. In altri casi le vittime vengono prima chiuse in bauli o valige e poi gettate in mare, nel fiume o in pozzi siti in luoghi isolati o, ancora, gettate tra le sterpaglie.

In un paio di casi le vittime sono state sezionate e riposte in sacchetti di plastica, nascoste in frigorifero o nel terreno dell'abitazione dell'imputato. In quasi la metà dei casi esaminati, è lo stesso autore del femminicidio a dare l'allarme e avvisare le forze dell'ordine. In un caso, quasi grottesco, l'autore si è presentato dalle forze dell'ordine portando con sé il cadavere della vittima. Non è stato possibile stilare una statistica precisa dei moventi, poiché molti sono "tortuosi" e difficilmente classificabili.

I casi più frequenti sono sicuramente quelli legati alla sfera del rapporto sentimentale: gelosia, amore possessivo e morboso, intento di porre la compagna a sottomissione. Talvolta, alla base dei dissidi ci sono motivi economici. Molto interessanti alcuni casi in cui l'uomo uccide una donna perché preferisce la sua morte alle conseguenze del mantenimento della relazione oppure perché teme la scoperta o di relazioni extra-coniugali, o ancora, perché teme l'emersione di seri problemi economici cui lo stesso non riesce a fare fronte.

Numerosi anche i casi di figli che uccidono le madri per i più svariati motivi, ma principalmente per ragioni economiche.

Infine da non trascurare il numero di casi avvenuti per mano di soggetti dichiarati incapaci di intendere e di volere (oltre la metà delle assoluzioni come di seguito indicato).

Esito sentenza di primo grado	
assoluzione/non doversi procedere	13,6%
infermità mentale	53,8%
per non aver commesso il fatto	23,1%
perché il fatto non sussiste	15,4%
non imputabilità al momento del fatto	7,7%
condanna	86,4%
fino a 10 anni	9,9%
da 11 a 20 anni	38,5%
da 21 a 30 anni	31,8%
ergastolo	19,8%

L'analisi dell'esito processuale rivela una mano dei giudici molto pesante sulla pena comminata e un numero di condanne superiori alla media del settore penale generico. Infatti, come dimostra la tabella, all'86,4% delle condanne, prevalentemente superiori ai 20 anni di reclusione, va sommata più della metà delle assoluzioni in quanto a carico di soggetti teoricamente colpevoli ma incapaci di intendere e volere o non imputabili al momento del fatto.

Mappa della legge 19 luglio 2019, n. 69

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2019, il 9 agosto scorso è entrata in vigore la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", nota come "Codice Rosso".

Obbligo di riferire la notizia del reato (Legge 69/2019, articolo 1)

L'articolo 1 interviene sul codice di procedura penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta.

Viene in tal senso integrato il comma 3 dell'articolo 347 del Cpp che attualmente prevede questa possibilità solo per i gravi delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. da 1a 6 (si tratta, ad esempio, che del delitto di omicidio, dei reati di associazionismo mafioso o con finalità di terrorismo) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza.

Assunzione di informazioni (Legge 69/2019, articolo 2)

L'articolo 2 interviene sul codice di procedura penale prevedendo che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato; il termine di tre giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Viene a tal fine inserito nell'articolo 362 del Cpp, relativo all'assunzione di informazioni da parte del Pm, un nuovo comma 1-ter. Attualmente, infatti, il codice di rito non specifica un termine entro il quale il Pm debba procedere all'assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. La riforma individua tale termine in tre giorni unicamente per il catalogo di reati ricondotti alla violenza domestica e di genere.

Atti diretti e atti delegati (Legge 69/2019, articolo 3)

L'articolo 3 interviene sul codice di procedura penale prevedendo che la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal Pm e pone, sempre senza ritardo, a disposizione del Pm la documentazione delle attività svolte.

Viene a tal fine integrato il contenuto dell'articolo 370 del Cpp, sugli atti di indagine compiuti direttamente e delegati dal Pm, con l'inserimento di due nuovi commi (2-bis e 2-ter).

Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (Legge 69/2019, articolo 4).

L'articolo 4 introduce, all'articolo 387-bis del Cp, e disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Formazione degli operatori di polizia (Legge 69/2019, articolo 5)

L'articolo 5 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che:

- esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere;
- interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere.

I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione, dell'Interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria.

Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena (Legge 69/2019, articolo 6)

L'articolo 6 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena. La nuova disposizione prevede che con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono a carico del condannato.

Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio (Legge 69/2019, articolo 7)

L'articolo 7 introduce nel codice penale, all'articolo 558-bis, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque:

- con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre vincolo di natura personale o una unione civile; approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie (Legge 69/2019, articolo 8)

L'articolo 8, comma 1, apporta modifiche all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018 n. 4, recependo le modifiche alla dotazione apportate dall'ultima legge di bilancio e incrementando di 7 milioni di euro, a decorrere dal 2020, la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici. Il comma 2 dell'articolo 8 reca la copertura finanziaria dei nuovi oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Legge 69/2019, articolo 9)

L'articolo 9 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (articolo 612-bis) prevedendo:

- l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del Cp). L'attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni;
- una fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà;
- l'aumento della pena per il delitto di atti persecutori (articolo 612-bis del Cp): l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi;
- l'inserimento del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del Cp) nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione; che il tribunale nel disporre in ordine alle misure di prevenzione possa, anche con riguardo agli indiziati di stalking, imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.

Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Legge 69/2019, articolo 10)

L'articolo 10 introduce nel codice penale, all'articolo 612-ter, una fattispecie ad hoc, volta a sanzionare il fenomeno del cosiddetto revenge porn. Il nuovo articolo 612-ter del Cp, rubricato "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", sanziona, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l'esplicito consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.

L'articolo 612-ter del Cp punisce poi con la stessa pena la diffusione - posta in essere da soggetto diverso da quello che per primo ha diffuso il materiale illecito - di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La disposizione prevede poi alcune circostanze aggravanti speciali.

Per quanto concerne la procedibilità l'ultimo comma dell'articolo 612-ter del Cp prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa.

Modifiche all'articolo 577 del codice penale (Legge 69/2019, articolo 11)

L'articolo 11 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 del Cp, per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti.

Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Legge 69/2019, articolo 12)

L'articolo 12, comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, conseguentemente abrogando l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime.

La nuova fattispecie è inserita all'articolo 583-quinquies del Cp, dopo il delitto di lesioni, e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso (primo comma). Alla condanna -cui è equiparato il patteggiamento della pena -consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno (secondo comma). Tale pena accessoria è mutuata da quelle attualmente previste per le condanne per i delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali femminili.

Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale (Legge 69/2019, articolo 13)

L'articolo 13 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (articoli da 609-bis a 609-octies del Cp). In particolare, il provvedimento modifica l'articolo 609-bis del Cp (Violenza sessuale) per punire con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. Tale fattispecie è attualmente punita con la reclusione da 5 a 10 anni (comma 1).

Inoltre, intervenendo sull'art. 609-ter del Cp, che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale, il provvedimento (comma 2):

- sostituisce la pena della reclusione da 6 a 12 anni, prevista attualmente per specifiche ipotesi aggravate, con l'aumento della pena di un terzo. Ciò in conseguenza dell'aumento della pena base per il delitto operata all'articolo 609-bis;
- prevede che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima (attualmente è aggravate solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenni); rimodula le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore. Per la violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata (diventa dunque possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni; attualmente per tali ipotesi è prevista la reclusione da 7 a 14 anni); per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni la pena base è aumentata della metà (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, in luogo dell'attuale reclusione da 6 a 12 anni); per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni la pena base è aumentata di un terzo (diviene dunque reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se è commessa da ascendenti, genitori o tutori).

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale (Legge 69/2019, articolo 14)

L'articolo 14, al comma 1, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l'articolo 64-bis, in base al quale se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza.

Gli ulteriori commi dell'articolo 14 modificano il codice di procedura penale con la finalità di ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere.

Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale (Legge 69/2019, articolo 15)

Le stesse finalità di tutela delle vittime persegue anche l'articolo 15 che interviene sempre sul codice di procedura penale.

La disposizione:

- modifica l'articolo 90-ter del Cpp per prevedere la comunicazione obbligatoria alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere (si veda reati di cui all'articolo 1) e al suo difensore dell'adozione di provvedimenti di scarcerazione, di cessazione della misura di sicurezza detentiva, di evasione;
- modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 282-ter del Cpp, per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (cosiddetto "braccialetto elettronico"), come previsto dall'articolo 275-bis del Cpp per la misura degli arresti domiciliari. Previsione analoga è stata inserita all'articolo 282-bis, a garanzia dell'applicazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, dal decreto legge n. 93 del 2013;
- interviene sull'articolo 282-quater del Cpp per disporre che dell'applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, debba essere data comunicazione non solo alla parte offesa e ai servizi socio- assistenziali del territorio, ma anche al difensore della parte offesa;
- modifica l'articolo 299 del Cpp, per prevedere che, nei procedimenti aventi a oggetto delitti commessi con violenza alla persona (formulazione analoga a quella dell'articolo 90-ter), la revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato debba essere immediatamente comunicata, oltre che al difensore, anche alla stessa persona offesa;

- modifica l'articolo 659 del Cpp per obbligare il pubblico ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione alla persona.

Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale (Legge 69/2019, articolo 16)
L'articolo 16 modifica il comma 2-bis dell'articolo 275 del Cpp in materia di criteri di scelta delle misure cautelari.

Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori (Legge 69/2019, articolo 17)

L'articolo 17 modifica l'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975, sulla quale interviene anche l'articolo 12), intervenendo sull'articolo 13-bis, che prevede la possibilità per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il provvedimento integra anche questo catalogo di reati con i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 del Cp), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del Cp) e stalking (articolo 612-bis del Cp).

Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza (Legge 69/2019, articolo 18)

L'articolo 18 interviene sul decreto legge n. 93 del 2013 con particolare riferimento al riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (articolo 5-bis, comma 2). La riforma elimina la previsione che oggi impone di riservare un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio. Conseguentemente, nel riparto annuale tra le regioni ci si dovrà limitare a perseguire l'obiettivo di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.

Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/Ce relativa all'indennizzo delle vittime di reato (Legge 69/2019, articolo 19)

L'articolo 19 apporta modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/Ce relativa all'indennizzo delle vittime di reato), individuando nella procura presso il tribunale, in luogo dell'attuale procura presso la Corte d'appello, l'autorità di assistenza cui rivolgersi quando il reato che dà diritto all'indennizzo sia stato commesso nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti (Legge 69/2019, articolo 20)

L'articolo 20 interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 inserendo al comma 2 anche il richiamo al nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del Cp). Il comma 2 dell'articolo prevede che l'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto nella misura determinata dal decreto 31 agosto 2017.

Clausola di invarianza finanziaria (Legge 69/2019, articolo 21)

L'articolo 21, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni dovranno provvedere all'attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica individua il solo articolo 4 come disposizione onerosa, per la quale richiama i fondi già stanziati per la formazione del personale.

Entrata in vigore

La legge 69/2019 è in vigore dal 9 agosto 2019

Fonte: Senato della Repubblica



Questa rivista segue una politica di "open access" a tutti i suoi contenuti nella convinzione che un accesso libero e gratuito alla ricerca garantisca un maggiore scambio di saperi.

Presentando un articolo alla rivista l'autore accetta implicitamente la sua pubblicazione in base alla licenza Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Tu sei libero di:

- **Condividere** - riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato
- **Modificare** - remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere
- per qualsiasi fine, anche commerciale.

- Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza.

Ai seguenti termini:

- **Attribuzione** - Devi attribuire adeguatamente la paternità sul materiale, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate modifiche. Puoi realizzare questi termini in qualsiasi maniera ragionevolmente possibile, ma non in modo tale da suggerire che il licenziante avalli te o il modo in cui usi il materiale.

- **Divieto di restrizioni aggiuntive** - Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare.



Questa rivista è pubblicata sotto licenza Creative Commons Attribution 3.0.

ISSN 2037-1195

Editore proprietario: Associazione "Psicologo di strada "

e-mail: rivistapsicodinamica.criminale@gmail.com